

Comunità

Senatore Cullia Careltoni Romagnoli
Presidente
della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco

00186 Roma - Piazza Firenze, 27

*"I due versanti
del Matese.."*

PIEDIMONTE MATESE
CAMPITELLO MATESE
24 - 25 GENNAIO 1987



ISTITUTO DI STUDI
E RICERCHE
"LA TERRA.."



Associazione Storica
del Medio Volturno

Illustre Onorevole,

Gli enti a margine indicati organizzano per il 24 - 25 Gennaio 1987 un incontro su "I due versanti del Matese, aspetti antropologici, storici, geografici, economici e religiosi.

Il Convegno sarà articolato su due momenti temporali concernenti, la prima giornata lo studio del passato lontano e recente mentre la seconda giornata riguarderà l'analisi del presente storico.

Il Convegno si svolgerà attraverso relazioni di base su cui sarà articolata la successiva discussione nelle due sedi naturali di Piedimonte Matese (sabato 24 gennaio) e Campitello Matese (domenica 25 gennaio).

Al Convegno, infine, saranno chiamati in qualità di relatori i più grandi studiosi del problema.

Scopo del Convegno, infatti, è quello di individuare, nel lungo arco di tempo che va dall'Unità d'Italia a tutt'oggi le linee direttive storiche, antropologiche, geografiche ed economiche che uniscono i due versanti del Matese sui territori delle attuali circoscrizioni provinciali amministrative di Caserta e Benevento, da un lato, e Isernia e Campobasso dall'altro.

Tanto premesso, e tenuto conto dell'alto valore scientifico e culturale che l'iniziativa avrà certamente nei territori innanzi elencati, mentre ci si riserva di indicare i relatori delle singole tornate accademiche e mentre si fa presente che il Convegno sarà coordinato da una commissione scientifica presieduta dal Prof. Sabatino Moscati, Accademico dei Lincei, si chiede alla S.V. di far parte del Comitato d'Onore del Convegno in questione, sicuri di interpretare un'esigenza viva che lega la Sua persona ai territori del Matese.

In attesa di un cortese cenno di riscontro e ponendoci a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si porgono distinti ossequi.

Piedimonte Matese, 22 novembre 1986

Consalvante

Prof. Onorato Bucci
Segretario Generale dell'Istituto
"La Terra"

Onorato Bucci



49711
Roma, 11 NOV. 1986

IL PRESIDENTE

UC.VII/UPP/02859

Caro Vefenou,

Come puoi constatare, non ho dimenticato la tua telefonata di qualche tempo fa.

Approfitto per chiederti la cortesia di un breve incontro: ho dovuto ricorrere alla magistratura per denunciare cose aberranti che ho scoperto all'ENIT.

Mi pare di capire che procedere su questa strada, ormai troppo desueta, è imprudente, soprattutto quando sia un socialista a poterla percorrere.

9 intesi per così salut

(avv. Gabriele Moretti)

On.le

Sen. Francesco DE MARTINO
Senato della Repubblica
R O M A

5

Al Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di

Roma

Fiorella Operto, in qualità di Segretario Generale del Partito Operaio Europeo, porta all'attenzione del Signor Procuratore Generale della Repubblica l'esposizione di alcuni fatti relativi al coinvolgimento dell'ex re d'Italia, Umberto di Savoia, in azioni tese ad attentare alla Costituzione Italiana con mezzi illeciti, a scardinare le istituzioni repubblicane ed a sovvertire l'ordinamento della Repubblica scaturito dalla Resistenza, elaborato dai membri della Costituente e votato dal popolo italiano.

Come risulterà chiaro nel corso dell'esposto, assistiamo oggi ad una vera e propria campagna filomonarchica per il ritorno dell'ex re che, ben lungi dall'avere il "volto umanitario" che vorrebbe darsi, altro non è che il momento finale di un attività non mai interrotta di sobillazione e oltraggio alla Costituzione.

Le ragioni politiche che motivarono i membri dell'Assemblea Costituente a redigere la tredicesima disposizione sono oggi più che mai valide

6

mentre un'intensa campagna si è aperta, con la copertura poco pietosa della gran robustezza e solidità della nostra Repubblica, che non dovrebbe temere la sfida monarchica, al fine ultimo di destabilizzare la vita politica e sociale italiana e scavalcare le norme costituzionali.

Addirittura, la campagna si è spinta al punto che un ministro dell'attuale governo Fanfani, l'onorevole Clelio Darida, ha istigato il Parlamento a violare la Costituzione. Un tale oltraggio costituzionale, proposto anche dall'onorevole Pietro Longo, Segretario Nazionale del PSDI, e da altri rappresenta il culmine di una serie di processi sovversivi che sono stati diretti da forze filo monarchiche, filo fasciste e golpiste, i cui collegamenti con Umberto di Savoia documenteremo nel presente esposto.

Umberto di Savoia si è trovato al centro di un processo di destabilizzazione contro la Costituzione e le sue istituzioni, dal dopoguerra in poi.

Questo processo si sviluppò in varie fasi di cui quella del terrorismo cieco fu la fase cruciale.

Il Centro Mondiale Commerciale, l'anonima Assassini che fu perseguita da vari governi nel mondo per essere al centro del terrorismo internazionale

4
fù fondata da fedelissimi di Umberto II.

L'attività sovversiva della loggia massonica propaganda "P2" intersecò il caos e il panico provocati dal terrorismo in Italia, creando il clima adatto per l'emergere di soluzioni "alternative a quelle repubblicane".

Come riportiamo nell'esposto, più volte Licio Gelli ed altri esponenti conclamati della loggia P2 fecero riferimento alla casa Savoia ed all'ex re Umberto come al potere a cui avevano votato fedeltà.

Il POE chiede quindi la immediata apertura di un procedimento giudiziario sull'operato di Umberto di Savoia e per motivare questa richiesta

ESPONE :

1) nel 1951, fu fondata a Roma una società detta "Centro Mondiale Commerciale" collegata alla società canadese "Permindex" (Permanent Industrial Exposition). Le due società avevano lo scopo di organizzare affari e mostre industriali in America ed in Italia, ma in realtà la loro attività era ridottissima mentre fungevano invece da copertura per le operazioni del crimine organizzato. La Permindex in particolare fu accusata nel 1967 dal giudice della Louisiana Jim Garrison dell'assassinio del Presidente americano J.F.-Kennedy.

8

Sempre nel 1967 i servizi di informazione francesi (lo SDECE) resero noti i risultati di una inchiesta durata cinque anni in cui risultò che la Permindex aveva finanziato con la somma di 200.000 dollari il tentato assassinio del Presidente francese Charles De Gaulle attuato nel 1962. Il nome della Permindex compare anche nell'inchiesta della morte di Enrico Mattei, al che è facile intuire perchè detta società venisse chiamata "L'anonima assassini" o il "Sindacato dell'assassinio politico".

Il Centro Mondiale Commerciale fu fondato da due stretti collaboratori di Umberto di Savoia : Georges Mandel e Carlo D'Amelio.

Georges Mandel, un rumeno residente a Roma ove si faceva chiamare Giorgio Mantello, è un amico di famiglia di Umberto al punto che suo figlio Enrico Mandel e Vittorio Emanuele figlio di Umberto, furono mandati a studiare nella stessa scuola britannica. Ma George Mandel organizzava anche affari per Umberto riuscendo a realizzare una grossa speculazione immobiliare proprio sui terreni della ex tenuta reale di Capocotta, tra Ostia e Roma. Carlo D'Amelio è invece il legale di Umberto di Savoia e presidente del Circolo

Rex di Roma, un' Associazione monarchica.

Sia D'Amelio che Mantello sono presenti nel Consiglio del Centro Mondiale Commerciale e nel Consiglio della Ferminindex. Le due società radunavano una corte dei miracoli di ricercati nazisti, ex fascisti, boss della malavita ed esponenti della nobiltà. (cfr cap. III parte 3 del libro Droga SpA ed. Logos 1980).

2) L'avvocato Carlo D'Amelio creato Conte da Re Umberto è come si è detto promotore e presidente del circolo di cultura e di educazione politica Rex, creato nel 1948 a Roma. Il presidente onorario del circolo Rex è la principessa Adelaide di Savoia Genova. Il generale d'armata Mario Caraccio lo di Ferleto è stato presidente del circolo Rex e secondo i rapporti dell'OSS era incaricato di riorganizzare i gruppi neofascisti del Nord Italia.

Tra i membri del Circolo ci sono, l'Ammiraglio Gino Birindelli, noto golpista, l'on. Covelli, il ministro della Real Casa Falcone Lucifero, e tutta la aristocrazia monarchica. Il Circolo ha svolto e svolge tuttora un'importante opera di propaganda e di coordinamento dei piani per la restaurazione savoiarda.

3) Esiste incredibilmente a Roma la Consulta dei

Senatori del Regno, presieduta dal latinista Ettore Paratore e dall'Ammiraglio Birindelli, che si riunisce periodicamente nella sede dell'Unione Monarchica Italiana. (cfr. Panorama, 14 marzo 1983)

La Consulta, oltre a rappresentare un insulto alla Repubblica non è, al pari del Circolo Rex, una associazione per nostalgici. Così come prima del referendum, anche dopo, Re Umberto ed i suoi collaboratori non hanno mai cessato di complottare per abbattere la Repubblica.

4) Infatti i tentativi di Golpe in Italia si svolgono sempre sotto la bandiera sabauda. Così per il golpe Borghese del 1970 organizzato dal principe Borghese, membro della P 2 fedele ai Savoia anche durante la repubblica di Salò, e da Licio Gelli (vedi sotto). Così per il golpe "sottile" tentato da Edgardo Sogno nel 1974: Sogno oltre ad essere un membro della P 2 era un consigliere di Re Umberto durante i 15 giorni che seguirono il tentativo di creare un Regno del sud e firmò il ricorso alla Corte di Cassazione per sospendere la proclamazione della Repubblica (cfr. Murgia, "Il vento del nord", pag 221). Lo stesso dicasi per tutta la strategia "della tensione" orchestrata dalla loggia P 2 e dal Comitato di Montecarlo, culminata anch'es-

11
sa in un tentato golpe "sottile".

5) Nel periodo che va dal 1943 al giugno 1946, Umberto di Savoia fu al centro di attività illegali per mantenere ad ogni costo il potere anche a scapito dell'unità nazionale.

A) 1943: i primi tentativi di golpe.

L'intera storia dei legami di Umberto con bande terroristiche è documentata dai rapporti del servizio segreto statunitense del tempo, l'OSS, attualmente consultabili presso l'archivio di Stato a Washington.

Si veda in particolare il documento "OSS XL 25 III"

del gennaio 1944. Uno dei gruppi terroristici fu l'Unione Proletaria di Umberto Salvarezza (un protetto del torturatore della repubblica di Salò

Pietro Koch) creata dopo la liberazione di Roma.

La banda si era specializzata in violenze, rapine e ricatti, ed era in stretto contatto con un'altra famigerata banda, quella di G. Albano, noto come

"il gobbo del Quarticciolo". Il Salvarezza era stato

ricevuto a palazzo Reale da Umberto e godeva della protezione del Re, tanto da poter mantenere 710 se-

di del suo gruppo in tutta Italia (cfr. P. G. Murgia "Vento del nord", Sugar Co, 1975). Anche l'Unità

del 31-5-1946 menziona il fatto che Umberto fosse disposto ad un colpo di stato filonazista anti-bado

liano e che sino all'8 settembre egli tenne personalmente i rapporti con Graziani e con Hitler.

B) Secondo un rapporto dell'OSS contrassegnato "OSS L 53227" datato 11 gennaio 1945, Umberto di Savoia, tramite il suo fedelissimo generale Roberto Bencivegna crearono una loggia massonica segreta per coordinare le operazioni di un colpo di stato Monarchico. La loggia sarebbe stata finanziata direttamente dagli inglesi, precorrendo la famosa alleanza tra la P 2 di Licio Gelli e la Grande Loggia Madre di Londra. Tra i membri della loggia savoiaro-britannica troviamo Finocchiaro Aprile.

C) Tra la mafia siciliana ed Umberto di Savoia i rapporti si intensificarono durante il periodo del cosiddetto "Regno del Sud": personaggi quali Gaspare Pisciotta (vedi la sua dichiarazione al Tribunale di Viterbo, 14 maggio 1951 - cfr. Murgia, op cit) parlarono di aperta collaborazione tra Umberto di Savoia, la mafia e il separatismo siciliano di F. Aprile (cfr. Murgia, op. cit.). Dal 5 al 17 giugno 1946 Umberto di Savoia fu alla testa di un colpo di stato con centro a Napoli in una insurrezione contro la Repubblica che costò parecchie decine di morti e centinaia di feriti.

Considerazioni giuridiche

In base ai fatti esposti ai punti 1, 2,
3, 4, 5, al materiale allegato e ad altro materiale
che ci riserviamo di allegare, è possibile ipotizza-
re per Umberto di Savoia il reato di attentato contro
la Costituzione Italiana, art. 284 del C. P.

Con ossequio

Fiorella Operto

14

*Il Presidente
del Senato della Repubblica*

Personale

Roma, 1° ottobre 1986

Onorevole Collega,

il Governo dell'India, per la prima volta, istituisce il "Premio Indira Gandhi" per chi abbia contribuito di più nel mondo alla pace, al disarmo ed allo sviluppo (v. allegato estratto del Regolamento).

Chiede a ciascun membro delle Camere di tutti i Paesi appartenenti all'ONU di indicare la personalità italiana o straniera che ognuno ritiene più meritevole del Premio, ed attende di ricevere dalla Presidenza delle Camere di ogni Paese le schede in cui ciascun parlamentare avrà sottoscritto la propria indicazione.

Per soddisfare la richiesta suddetta, pervenuta oggi stesso, dò notizia di essa ad ogni Senatore, allego la scheda nella quale ciascuno potrà indicare la personalità meritevole del Premio ed attendo che la scheda debitamente compilata e sottoscritta, sia restituita nell'allegata busta alla Presidenza del Senato (Responsabile per le Relazioni Esterne, Ministro Plenipotenziario Solari Bozzi) non più tardi di giovedì 9 ottobre p.v..

Grato per la collaborazione a soddisfare la richiesta che il Governo indiano ci ha rivolto, in attesa dell'adempimento richiesto, invio cordiali saluti.

Enrico De Michelis

15

« PREMIO INDIRA GANDHI, PER LA PACE,
IL DISARMO E LO SVILUPPO »

Alla PRESIDENZA DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

c.a. Ministro Pl. O. Solari Bozzi
Responsabile Relazioni Esterne
Gabinetto del Presidente

SEDE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 9 ottobre 1986

"PREMIO INDIRA GANDHI PER LA PACE, IL DISARMO E LO SVILUPPO"

Governo dell'India - New Delhi

Il sottoscritto _____

membro del Senato della Repubblica italiana, propone quale
candidato al suddetto Premio _____

REGOLAMENTO DEL PREMIO "INDIRA GANDHI"

- 1 - Il Premio verrà assegnato annualmente ad una persona od Organizzazione, senza distinzione di nazionalità, di razza o religione, in riconoscimento di fattivi sforzi rivolti a:
 - promuovere la pace internazionale e il disarmo, la eguaglianza razziale e l'armonia fra le nazioni;
 - sviluppare la cooperazione economica e promuovere un nuovo ordine economico internazionale;
 - accelerare lo sviluppo in genere dei Paesi del Terzo Mondo;
 - adoperarsi affinché le scoperte della scienza moderna siano usate per il bene dell'umanità;
 - sviluppare sempre più il campo delle libertà ed arricchire lo spirito dell'uomo.
- 2 - Il Premio è dotato di una somma di 125 mila dollari.
- 3 - Lo scrutinio per la scelta finale del vincitore del Premio sarà fatto da una giuria internazionale composta da eminenti personalità.
- 4 - La giuria è composta dal Vice Presidente della Repubblica indiana, che ne sarà il Presidente, e non meno di quattro e non più di otto altri membri, nominati dal Presidente della "Fondazione alla memoria di Indira Gandhi".
- 5 - Le segnalazioni per il Premio potranno essere fatte da:
 - persone che hanno già vinto il Premio;
 - membri di precedenti giurie del Premio;
 - membri dei due rami del Parlamento indiano;
 - membri dei Parlamenti nazionali di tutti i Paesi appartenenti alle Nazioni Unite;

././.

- 18
- organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la promozione della pace e la comprensione tra i popoli;
 - ogni altra persona od organizzazione invitata od autorizzata dalla giuria a formulare proposte.
- 6 - Le proposte relative all'attribuzione del Premio come pure le deliberazioni della giuria dovranno rimanere segrete.
- 7 - I membri della giuria rimarranno in carica 3 anni. Qualora, per una qualsiasi ragione, si dovesse verificare una vacanza il Presidente della fondazione "Indira Gandhi" potrà nominare un sostituto.
- 8 - La giuria potrà discrezionalmente suddividere il Premio tra due o più persone o istituzioni ma anche non assegnare, per uno o più anni, il Premio stesso.
- 9 - Il Premio sarà consegnato, nella misura del possibile, nel corso di una speciale cerimonia da tenersi a New Delhi.

Roma, 4 Settembre 1986



CAMERA DEI DEPUTATI

Caro collega,

il 26 e 27 settembre p.v. a Roma, presso l'Auletta dei gruppi della Camera dei Deputati, si terrà l'Assemblea costitutiva della Lega per la riforma del sistema elettorale.

Vi parteciperanno i membri del Comitato Nazionale provvisorio per l'adozione dello Statuto e la formazione degli organi di lavoro della Lega.

Membri del Comitato Nazionale provvisorio saranno quanti avranno sottoscritto il testo di "lettera" che ti alleghiamo (con l'elenco degli attuali firmatari) e inviato per il giorno della riunione il contributo previsto di L. 100.000.- (centomila).

E' inutile ribadirti che ogni adesione è strettamente a titolo personale. Nell'augurarci che tu voglia essere dei nostri, per una battaglia di riforma civile di grande importanza, forse storica, per il nostro Paese, ti preghiamo caldamente di volerci comunque fornire una cortese risposta, scusandoci per il disturbo che eventualmente, nel caso di un tuo non accordo con l'iniziativa, ti avremo arrecato.

Ti inviamo il nostro più cordiale e fiducioso saluto.

Giancarlo ABETE
Franco CORLEONE
Gerardo GAIBISSO
Gianni MORONI
Franco PIRO
Mario RAFFAELLI
Alessandro TESSARI

PROMOTORI
"Lega riforma elettorale"

Allegati:

0. lettera inviata ai 170 Parlamentari che hanno aderito. Contiene modalità pagamento per associarsi alla Lega;
1. lettera sottoscritta dai 170 parlamentari;
2. {
3. { elenco personalità che hanno aderito all'iniziativa;
4. {
5. bozza non vincolante di proposta di legge sulla riforma del sistema elettorale.

P.S. : Per ogni ulteriore informazione puoi fare riferimento ai seguenti recapiti:
Centro Vanoni - Largo del Nazareno, 3 - 00187 Roma - Tel. 06/6783470/6786240
Gruppo Parlamentare Radicale - Camera Deputati - 00186 Roma - Tel. 06/6780804
6717311
67179592



CAMERA DEI DEPUTATI

29 agosto 1986

20
ALLEGATO 0

Caro collega,

rispetto ai tempi che avevamo previsti, abbiamo accumulato un qualche ritardo. Il testo che abbiamo insieme sottoscritto per la costituzione della "Lega per la riforma del sistema elettorale" richiede quindi 2 o 3 tenuissimi ritocchi temporali che troverai nella "lettera" che torniamo ad inviarti, con l'elenco completo, ad oggi, dei suoi sottoscrittori parlamentari o comunque eletti nelle istituzioni.

Con pochi altri colleghi, in questi mesi, ci siamo impegnati in una attività continua anche se non organica, di informazione e di raccolta di altre adesioni di partenza. Il risultato, come potrai constatare, è davvero imponente e al di là di ogni nostra speranza iniziale. Occorre però stringere i tempi per passare alla costituzione formale della Lega, secondo il calendario e le modalità che avevamo insieme proposto e stabilito.

Per prima cosa dobbiamo procedere alla costituzione del Comitato Nazionale provvisorio della Lega, formato da tutti i parlamentari, ex parlamentari, sindaci, presidenti di Giunte e consigli regionali e provinciali, personalità di "chiara fama" che entro il 10 settembre avranno comunicato la loro adesione e contestualmente inviato il contributo previsto.

Occorre - ovviamente - cominciare da noi tutti firmatari. Ti preghiamo pertanto di inviare la cifra di L. 100.000.= (centomila) o l'assegno intestato alla "Lega per la Riforma del sistema elettorale" a Emma Bonino presso Camera dei Deputati che, con i colleghi Abete e Moroni, ha aperto il c/c bancario n. 27/5649 presso l'Agenzia 1 del Banco di Napoli (Camera Deputati).

Malgrado non avessimo dato il "via" alla raccolta di contributi, abbiamo finora ricevuto il versamento di L. 100.000.= (centomila) da Cesare Merzagora e da Nino Martinazzoli a titolo di sostegno e incoraggiamento, dai deputati Guido Martino e Mario Segni e da Vito Rosaspina (Presidente provincia Pesaro/Urbino), Guido Bonino (Presidente provincia di Savona), Gaetano Novello (Presidente Assemblea Regionale Abruzzo), Emidio Massi (Presidente Giunta regionale Marche), Lauro Grossi (Sindaco di Parma), a titolo di iscrizione.

Per concludere questa fase di assunzione di responsabilità informali, di coordinamento e di informazione, in ottemperanza a quanto previsto dal testo della lettera da te e da noi tutti sottoscritta, abbiamo provveduto già a fissare la nostra prima riunione associativa, per adottare lo Statuto provvisorio, formare le strutture di lavoro, gli organi di collegamento e di iniziativa, presso l'Auletta dei Gruppi della Camera dei Deputati, venerdì 26 settembre e sabato 27 mattina. Anche se non aperta alla stampa, questa Assemblea acquisterà certamente grandissimo rilievo pubblico, e sarà importante che tutti noi, senza eccezione, diamo priorità a questo appuntamento.

./.



CAMERA DEI DEPUTATI

21
2.

Ti inviamo anche come primissima traccia di riflessione e di discussione una bozza di base per presentare un progetto di legge e di riforma in Parlamento entro l'autunno.

Ti preghiamo di farti parte attiva anche presso gli altri colleghi firmatari con i quali sei in contatto o che incontrerai perché ci facciano recapitare il loro contributo, per il suo valore morale oltre che pratico, e per il carattere che riveste di perfezionamento dell'adesione alla comune iniziativa.

Un cordiale

Giancarlo ABETE
Franco CORLEONE
Gerardo GAIBISSO
Gianni MORONI
Franco PIRO
Mario RAFFAELLI
Alessandro TESSARI

CAMERA DEI DEPUTATI

Caro

abbiamo deciso di promuovere l'immediata costituzione, con altri cittadini, della "Lega per la Riforma del sistema elettorale", propugnando l'adozione del sistema uninominale "secco", anglosassone, per le elezioni del Parlamento italiano. Con questo obiettivo; con questo solo, puntuale, obiettivo.

Al di là della testualità dell'obiettivo, di per se già rilevante e ampiamente sufficiente, v'è anche la consapevolezza e la volontà di evocare e affermare un modello di civiltà e di democrazia politica che è l'unico ad aver fatto prova di se in modo soddisfacente nell'ultimo secolo, e che appartiene alla storia italiana tanto quanto altri schemi di organizzazione istituzionale della democrazia.

Il cammino sarà lungo e cammin facendo potranno porsi problemi nuovi: come quello di un progetto più ampio e articolato di riforma del sistema politico; ma l'obiettivo della costituenda Lega è e deve essere, per quanto la riguarda, per ora, assiomaticamente e pregiudizialmente nella realizzazione di questa riforma, non di altra.

Solamente in dirittura di arrivo sarà possibile e opportuno vagliare se sarà necessario accettare compromessi precisi, pur di attuare una riforma vera e seria: ad esempio i "due turni alla francese", o altro. Ma solamente fra anni, se necessario, e - lo ripetiamo - in dirittura d'arrivo. Accettare anche in via di ipotesi subordinata di discutere, oggi, altri tipi di riforma prima di avere acquistato forza democratica, popolare, organizzata nel paese, e forza di conclusione in Parlamento, significherebbe quasi certamente impantanarci ben presto, servire solamente da stimolo per eventuali cattive riformette gattopardesche, non ottenere sostanzialmente nulla.

I tempi parlamentari e legislativi dipenderanno dal grado di successo iniziale della iniziativa, dalla rapidità e dalla solidità del radicamento nel paese. A questo fine sarà essenziale non sollecitare lo sviluppo di un "movimento contro", per un "no" all'esistente, facile quanto di per sé sterile, ma quello di un grande movimento di massa e di opinione, "pro" una determinatissima proposta, con determinatissima capacità di non accettare provocazioni, polemiche, non meno che "diktat", ricatti, piatti di lenticchie, bastoni e carote.

Occorre muoversi subito. Possiamo immaginare questo scenario di partenza, sul piano tattico:



CAMERA DEI DEPUTATI

23
2.

1. costituzione (entro dieci giorni) del Comitato nazionale (provvisorio) della Lega, con automatico inserimento di tutti i parlamentari, ex parlamentari, personalità interpellate che, a quel momento, avranno comunicato la loro adesione e contestualmente inviato un contributo di L. 100.000.= (centomila) per le prime spese organizzative;
2. adozione (entro venti giorni) da parte del Comitato nazionale dello Statuto provvisorio della Lega, formazione delle strutture di lavoro e designazione (con i 4/5 almeno di consensi dei componenti, o dei votanti) degli organi di coordinamento e di iniziativa, fino al primo Congresso Nazionale;
3. adozione (entro sessanta giorni) di un progetto di legge di riforma, sua presentazione in Parlamento entro l'autunno, incardinamento effettivo della discussione in Commissione in autunno, sostenuto da una grande campagna di opinione volta ad ottenere non "corsie preferenziali" ma il rispetto dei tempi previsti dai regolamenti parlamentari.

A questo punto abbiamo due ipotesi di sviluppo, a seconda che la legislatura arrivi al suo termine naturale, o vi sia uno scioglimento anticipato delle Camere ed elezioni a primavera del 1987:

- a) nel caso di elezioni nel 1988 è possibile osare sperare - se il movimento avrà preso forza nel paese - in un "forcing" politico e parlamentare che approvi la riforma prima della fine della legislatura, anche, se con decorrenza di attuazione non immediata (non è molto corretto, in genere, approvare nuovi sistemi elettorali nell'imminenza delle elezioni);
- b) nel caso di elezioni nel 1987 andare alla campagna elettorale indicando, ciascuno dall'interno delle varie forze e liste concorrenti, chi fra i candidati ha assunto l'impegno di depositare come primo atto della legislatura il progetto di riforma, per esser certi che al massimo nel 1992 si voti secondo i nostri auspici.

Queste le nostre riflessioni di partenza, che ci sono comuni, e che ti comunichiamo augurandoci che tu voglia esser dei nostri.

Sarà comunque una bella battaglia, utile a tutto ed a tutti: è bastato che si cominciasse a conoscere il nostro obiettivo, infatti, per cominciare a far uscire di clandestinità (perché tale è un dibattito fra addetti ai lavori) anche proposte diverse od opposte alle nostre.

./.



CAMERA DEI DEPUTATI

La storia, le aspirazioni, le appartenenze di ciascuno di noi, non di rado addirittura contrapposte, rendono davvero superfluo sottolineare il carattere assolutamente personale e politico, ma non partitico o di schieramento, del nostro impegno nella Lega e quello che sollecitiamo da tutti e ciascuno.

Il tratto di strada che percorreremo insieme è lineare e chiaro, alla luce del sole, sotto il controllo di tutti. Speriamo di compierlo, e di farlo compiere al paese, con la necessaria urgenza, senza frettolose e sciatte forzature, determinati a con-vincere e essere anche con-vinti, ma senza passioni polemiche che ci paiono inadeguate e non necessarie.

In attesa di una risposta cortesemente urgente, vi inviamo i più cordiali saluti.



CAMERA DEI DEPUTATI

La storia, le aspirazioni, le appartenenze di ciascuno di noi, non di rado addirittura contrapposte, rendono davvero superfluo sottolineare il carattere assolutamente personale e politico, ma non partitico o di schieramento, del nostro impegno nella Lega e quello che sollecitiamo da tutti e ciascuno.

Il tratto di strada che percorreremo insieme è lineare e chiaro, alla luce del sole, sotto il controllo di tutti. Speriamo di compierlo, e di farlo compiere al paese, con la necessaria urgenza, senza frettolose e sciatte forzature, determinati a con-vincere e essere anche con-vinti, ma senza passioni polemiche che ci paiono inadeguate e non necessarie.

In attesa di una risposta cortesemente urgente, vi inviamo i più cordiali saluti.



CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO DEI PARLAMENTARI ITALIANI E/O EUROPEI FIRMATARI DELLA LETTERA PER LA COSTITUZIONE
DELLA "LEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE"

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Giancarlo ABETE | 26. Roberta BREDA |
| 2. Adelaide AGLIETTA | 27. Andrea BUFFONI Sen. |
| 3. Guido ALBERINI | 28. Francesco CAFARELLI |
| 4. Renato ALPINI | 29. Giuseppe CALDERISI |
| 5. Giuseppe AMADEI P.E. | 30. Mario CAMPAGNOLI |
| 6. Natale AMODEO | 31. Natale CARLOTTO |
| 7. Giovanni ANDREONI | 32. Giovanni CARRUS |
| 8. Mario ANTONIOZZI P.E. | 33. Pierferdinando CASINI |
| 9. Baldassare ARMATO | 34. Angelo CASTELLI Sen. |
| 10. Vitale ARTESE | 35. Francesco CATTANEI |
| 11. Rossella ARTIOLI | 36. Onorio CENGARLE Sen. |
| 12. Nello BALESTRACCI | 37. Mauro CHIABRANDO P.E. |
| 13. Paolo BARSACCHI Sen. | 38. Vittorino CHIUSANO P.E. |
| 14. Attilio BASTIANINI Sen. | 39. Bartolomeo CICCARDINI |
| 15. Italo BECCHETTI | 40. Roberto CICCIOMESSERE P.E. |
| 16. Costantino BELLUSCIO | 41. Francesco COLUCCI |
| 17. Guido BERNARDI | 42. Michele COLUMBU P.E. |
| 18. Giovanni BERSANI P.E. | 43. Ottaviano COLZI |
| 19. Enzo BETTIZA P.E. | 44. Alfredo COMIS |
| 20. Giovanni BIANCHINI | 45. Carmelo CONTE |
| 21. Carlo BO Sen. | 46. Felice CONTU |
| 22. Emma BONINO P.E. | 47. Franco CORLEONE |
| 23. Franco BORGO P.E. | 48. Raffaele COSTA |
| 24. Andrea BORRI | 49. Roberto COSTANZO P.E. |
| 25. Franco BORTOLANI | 50. Angelo CRESCO |

CAMERA DEI DEPUTATI

segue: ELENCO PARLAMENTARI

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 51. Francesco DE CARLI | 77. Francesco JANNELLI Sen. |
| 52. Francesco DE LORENZO | 78. Mario LAGANA' |
| 53. Stefano DE LUCA | 79. Giuseppe LA GANGA |
| 54. Giuseppe DEMITRY | 80. Vito LATTANZIO |
| 55. Alfredo DIANA Sen. | 81. Claudio LENOCI |
| 56. Mario DIDO' P.E. | 82. Giosué LIGIOS P.E. |
| 57. Giulio DI DONATO | 83. Concetto LO BELLO |
| 58. Pasquale DIGLIO | 84. Oreste MODIGIANI |
| 59. Cesare DUJANY | 85. Pietro LONGO |
| 60. Bruno FERRARI | 86. Enrico MANCA |
| 61. Silvestro FERRARI | 87. Alberto MANCHINU' |
| 62. Giulio FERRARINI | 88. Vincenzo MANCINI |
| 63. Giuseppe FIMOGNARI Sen. | 89. Manfredo MANFREDI |
| 64. Beniamino FINOCCHIARO Sen. | 90. Angelo MANNA |
| 65. Francesco FORTE | 91. Elena MARINUCCI |
| 66. Franco FOSCHI | 92. Guido MARTINO |
| 67. Pietro FOSSON Sen. | 93. Biagio MARZO |
| 68. Roberto FRANCHI | 94. Renato MASSARI P.E. |
| 69. Salvatore FRASCA Sen. | 95. Antonio MATARRESE |
| 70. Gerardo GAIBISSO P.E. | 96. Vincenzo MATTINA |
| 71. Renato GARIBALDI Sen. | 97. Francesco MAZZOLA Sen. |
| 72. Jas GAWRONSKY P.E. | 98. Roberto MAZZOTTA |
| 73. Delio GIACOMETTI Sen. | 99. Gianluigi MELEGA |
| 74. Ugo GRIPPO | 100. Carmine MENSORIO |
| 75. Anselmo GUARRACI P.E. | 101. Francesco MERLONI |
| 76. Felice IPPOLITO P.E. | 102. Carlo MEROLLI |



CAMERA DEI DEPUTATI

segue: ELENCO PARLAMENTARI

103. Alberto MICHELINI P.E.

104. Gianpaolo MORA

105. Paolo MORO

106. Gianni MORONI P.E.

107. Antonio MUNDO

108. Antonio MURMURA Sen.

109. Vito NAPOLI

110. Benedetto NICOTRA

111. Maurizio NOCI Sen.

112. Giovanni NONNE

113. Giuseppe ORDIARI Sen.

114. Dante Oreste ORSENIGO

115. Marco PANNELLA

116. Eolo PARODI P.E.

117. Valentino PASQUALIN

118. Renzo PATRIA

119. Antonio PATUELLI

120. Gianmario PELLIZZARI

121. Pasquale PERUGINI

122. Gabriele PIERMARTINI

123. Gianpaolo PILLITTERI

124. Sergio PININFARINA P.E.

125. Matteo PIREDDA

126. Francesco PIRO

127. Nino PISONI P.E.

128. Carmelo PUJA

129. Nicola QUARTA

130. Giuseppe QUIETI

131. Mario RAFFAELLI

132. Antonio RASTRELLI Sen.

133. Romeo RICCIUTI

134. Mario RIGO P.E.

135. Enrico RIZZI

136. Rolando ROCCHI

137. Domenico ROMANO

138. Giacomo ROSINI

139. Alberto ROSSI

140. Attilio RUFFINI

141. Francesco RUTELLI

142. Maurizio SACCONI

143. Carlo SANGALLI

144. Mauro SANGUINETI

145. Renzo SANTINI

146. Gaetano SCAMARCIO Sen.

147. Guglielmo SCARLATO

148. Mario SEGNI

149. -Gustavo SELVA P.E.

150. Carlo SENALDI

151. Giuseppe SINESIO

152. Gianfranco SPADACCIA



CAMERA DEI DEPUTATI

segue: ELENCO PARLAMENTARI

- 153. Ottavio SPANO Sen.
- 155. Giorgio SPITELLA Sen.
- 156. Tomaso STAITI CUDDIA
- 157. Sergio STANZANI GHEDINI
- 158. Bruno STEGAGNINI
- 159. Massimo TEODORI
- 160. Giancarlo TESINI
- 161. Carlo TOGNOLI P.E.
- 162. Franco TRAPPOLI
- 163. Nicola TROTTA Sen.
- 164. Mario USELLINI
- 165. Salvatore VALITUTTI Sen.
- 166. Bruno VECCHIARELLI
- 167. Claudio VITALONE Sen.
- 168. Mario ZAGARI P.E.
- 169. Giuseppe ZAMBEPLETTI
- 170. Giovanni ZARRO
- 171. Pietro ZOPPI



CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO DEI PARLAMENTARI ITALIANI E/O EUROPEI (SUDDIVISI PER PARTITO DI APPARTENENZA)
CHE HANNO FIRMATO LA LETTERA PER LA COSTITUZIONE DELLA "LEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE"

DEMOCRAZIA CRISTIANA

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Giancarlo ABETE | 23. Vittorino CHIUSANO P.E. |
| 2. Giovanni ANDREONI | 24. Bartolo CICCARDINI |
| 3. Dario ANTONIOZZI P.E. | 25. Alfredo COMIS |
| 4. Baldassare ARMATO | 26. Felice CONTU |
| 5. Vitale ARTESE | 27. Roberto COSTANZO P.E. |
| 6. Nello BALESTRACCI | 28. Alfredo DIANA Sen. |
| 7. Italo BECCHETTI | 29. Bruno FERRARI |
| 8. Guido BERNARDI | 30. Silvestro FERRARI |
| 9. Giovanni BERSANI | 31. Giuseppe FIMOGNARI Sen. |
| 10. Giovanni BIANCHINI | 32. Franco FOSCHI |
| 11. Franco BORGO P.E. | 33. Roberto FRANCHI |
| 12. Andrea BORRI | 34. Gerardo GAIBISSO P.E. |
| 13. Franco BORTOLANI | 35. Delio GIACOMETTI Sen. |
| 14. Francesco CAFARELLI | 36. Ugo GRIPPO |
| 15. Mario CAMPAGNOLI | 37. Mario LAGANA' |
| 16. Natale CARLOTTO | 38. Vito LATTANZIO |
| 17. Giovanni CARRUS | 39. Giosué LIGIOS P.E. |
| 18. Pier Ferdinando CASINI | 40. Concetto LO BELLO |
| 19. Angelo CASTELLI Sen. | 41. Vincenzo MANCINI |
| 20. Francesco CATTANEI | 42. Manfredo MANFREDI |
| 21. Onorio CENGARLE | 43. Antonio MATARRESE |
| 22. Mauro CHIABRANDO P.E. | 44. Francesco MAZZOLA Sen. |



CAMERA DEI DEPUTATI

segue: ELENCO PARLAMENTARI D.C.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 45. Roberto MAZZOTTA | 70. Attilio RUFFINI |
| 46. Carmine MENSORIO | 71. Carlo SANGALLI |
| 47. Francesco MERLONI | 72. Guglielmo SCARLATO |
| 48. Carlo MEROLLI | 73. Mario SEGNI |
| 49. Alberto MICHELINI P.E. | 74. Gustavo SELVA P.E. |
| 50. Gianpaolo MORA | 75. Carlo SENALDI |
| 51. Paolo MORO | 76. Giuseppe SINESIO |
| 52. Antonino MURMURA Sen. | 77. Giorgio SPITELLA Sen. |
| 53. Vito NAPOLI | 78. Bruno STEGAGNINI |
| 54. Benedetto NICOTRA | 79. Giancarlo TESINI |
| 55. Dante Oreste ORSENIGO | 80. Mario USELLINI |
| 56. Eolo PARODI P.E. | 81. Bruno VECCHIARELLI |
| 57. Valentino PASQUALIN | 82. Claudio VITALONE |
| 58. Renzo PATRIA | 83. Giuseppe ZAMBERLETTI |
| 59. Gianmario PELLIZZARI | 84. Giovanni ZARRO |
| 60. Pasquale PERUGINI | 85. Pietro ZOPPI |
| 61. Matteo PIREDDA | |
| 62. Nino PISONI P.E. | |
| 63. Carmelo PUJIA | |
| 64. Nicola QUARTA | |
| 65. Giuseppe QUIETI | |
| 66. Romeo RICCIUTI | |
| 67. Rolando ROCCHI | |
| 68. Giacomo ROSINI | |
| 69. Alberto ROSSI | |



CAMERA DEI DEPUTATI

PARTITO SOCIALISTA

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Guido ALBERINI | 24. Claudio LENOCI |
| 2. Natale AMODEO | 25. Oreste LODIGIANI |
| 3. Rossella ARTIOLI | 26. Enrico MANCA |
| 4. Paolo BARSACCHI Sen. | 27. Alberto MANCHINI |
| 5. Roberta BREDA | 28. Elena MARINUCCI Sen. |
| 6. Andrea BUFFONI Sen. | 29. Biagio MARZO |
| 7. Francesco COLUCCI | 30. Vincenzo MATTINA P.E. |
| 8. Ottaviano COLZI | 31. Antonio MUNDO |
| 9. Carmelo CONTE | 32. Maurizio NOCI S. n. |
| 10. Angelo CRESCO | 33. Giovanni NONNE |
| 11. Francesco DE CARLI | 34. Giuseppe ORCIARI Sen. |
| 12. Giuseppe DEMITRY | 35. Gabriele PIERMARTINI |
| 13. Mario DIDO' P.E. | 36. Gianpaolo PILLITTERI |
| 14. Giulio DI DONATO | 37. Francesco PIRO |
| 15. Pasquale DIGLIO | 38. Mario RAFFAELLI |
| 16. Giulio FERRARINI | 39. Mario RIGO P.E. |
| 17. Beniamino FINOCCHIARO Sen. | 40. Domenico ROMANO |
| 18. Francesco FORTE | 41. Maurizio SACCONI |
| 19. Salvatore FIASCA Sen. | 42. Mauro SANGUINETI |
| 20. Renato GARIBALDI Sen. | 43. Renzo SANTINI |
| 21. Anselmo GUARRACI P.E. | 44. Gaetano SCAMARCIO Sen. |
| 22. Francesco JANNELLI Sen. | 45. Ottavio SPANO Sen. |
| 23. Giuseppe LA GANGA | 46. Roberto SPANO Sen. |



CAMERA DEI DEPUTATI

segue: ELENCO PARLAMENTARI P.S.I.

47. Carlo TOGNOLI P.E.

48. Franco TRAPPOLI

49. Nicola TROTTA Sen.

50. Mario ZAGARI P.E.



CAMERA DEI DEPUTATI

segue: ELENCO PARLAMENTARI

PARTITO LIBERALE

1. Attilio BASTIANINI Sen.
2. Enzo BETTIZA P.E.
3. Raffaele COSTA
4. Francesco DE LORENZO
5. Stefano DE LUCA
6. Antonio PATUELLI
7. Sergio PININFARINA P.E.
8. Salvatore VALITUTTI

PARTITO SOC. DEMOCR. ITALIANO

1. Costantino BELLUSCIO
2. Giuseppe AMADEI P.E.
3. Pietro LONGO
4. Renato MASSARI P.E.
5. Gianni MORONI P.E.
6. Enrico RIZZI

PARTITO REPUBBLICANO

1. Jas GAWRONSKY P.E.
2. Guido MARTINO



CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO MISTO

Carlo BO Sen.

SINISTRA INDIPENDENTE

Felice IPPOLITO P.E.

PARTITO SARDO D'AZIONE

Michele COLUMBU

UNION VALDOSTAINE

Pietro FOSSON

MOVIMENTO POPOLARE VAL D'AOSTA

Cesare DUGANY

PARTITO RADICALE

1. Adelaide AGLIETTA
2. Emma BONINO P.E.
3. Giuseppe CALDERISI
4. Roberto CICCIOMESSERE P.E.
5. Franco CORLEONE
6. Gianluigi MELECA
7. Marco PANNELLA
8. Francesco RUTELLI
9. Gianfranco SPADACCIA
10. Sergio STANZANI GHEDINI
11. Massimo TEODORI

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO DEI SINDACI FIRMATARI DELLA LETTERA PER LA COSTITUZIONE DELLA "LEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE" (COMUNI IN ORDINE ALFABETICO)

Comune di:

1. ALESSANDRIA
2. BARI
3. BERGAMO
4. CAGLIARI
5. CATANZARO
6. FIRENZE
7. FOGGIA
8. LA SPEZIA
9. MILANO
10. NAPOLI
11. NOVARA
12. PARMA
13. PERUGIA
14. SASSARI
15. TARANTO
16. TORRE DEL GRECO (NA)
17. VICENZA

Sindaco:

Giuseppe MIRABELLI
Francesco DE LUCIA
Giorgio ZACCARELLI
Paolo DE MAGISTRIS
Angelo DONATO
Massimo LOGIANKINO
Enzo PETRINO
Bruno MONTEFIORI
Carlo TIGNOLI
Carlo D'AMATO
Armando RIVIERA
Lauro GROSSI
Giorgio CASOLI
Raimondo RIZZU
Mario GUADAGNOLO
Antonio FARAONE MENNELLA
Antonio CORAZZIN



CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE, DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE REGIONALI FIRMATARI
DELLA LETTERA PER LA COSTITUZIONE DELLA "LEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE"
(ASSEMBLEE, CONSIGLI E GIUNTE IN ORDINE ALFABETICO)

ASSEMBLEE REGIONALI:

SICILIA

PRESIDENTI:

Salvatore LAURICELLA

CONSIGLI REGIONALI:

ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA/ROMAGNA

FRIULI, VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

VALLE D'AOSTA (Autonoma)

PRESIDENTI:

Gaetano NOVELLO

Antonio Giulio GALATI

Aniello DE CHIARA

Giovanni PIRPOLI

Paolo SOLIMBERGO

Fabio SEMENZA

Paolo NUVOLI

Aldo VIGLIONE

Nicola DI CAGNO

Gianni BONDALZ

GIUNTE REGIONALI:

ABRUZZO

LIGURIA

MARCHE

PRESIDENTI:

Emilio MATTUCCI

Rinaldo MAGNANI

Emidio MASSI



CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO DEI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI FIRMATARI DELLA LETTERA PER LA
COSTITUZIONE DELLA "LEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE"

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI:

1. AGRIGENTO
2. ALESSANDRIA
3. ANCONA
4. AQUILA
5. CAGLIARI
6. CUNEO
7. IMPERIA
8. LATINA
9. LECCE
10. PARMA
11. PESARO E URBINO
12. SAVONA
13. TORINO
14. TREVISO
15. TRIESTE
16. VICENZA

PRESIDENTE:

Ignazio CANTONE
Francesco FRANZO'
Tommaso MANCIA
Bruno DI MASCI
Federico BAROSCHI
Guido BONINO
Luciano DE MICHELIS
Antonio Signore
Giacinto URSO
William LUCCHETTI
Vito ROSASPINA
Guido BONINO
Nicoletta CASIRAGHI
Lino INNOCENTI
Gianni MARCHIO
Gianni PANDOLFO



CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO PERSONALITA' (IN ORDINE ALFABETICO) FIRMATARIE DELLA LETTERA PER LA COSTITUZIONE
DELLA "LEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE"

Adele FACCIO

Ernesto GALLI DELLA LOGGIA

Massimo Severo GIANNINI

Mario PIRANI

Carlo RIPA DI MEANA - Commissario CEE

Leonardo SCLASCIA

Antonino ZICHICHI



CAMERA DEI DEPUTATI

40
ALLEGATO 5

ART. 1

La Camera dei Deputati é eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in circoscrizioni uninominali.

Il seggio nelle singole circoscrizioni é attribuito al candidato che vi abbia raccolto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età.

ART. 2

Il numero dei deputati é di seicentotrenta. L'ambito delle singole circoscrizioni uninominali é definito sulla base dei seguenti criteri:

1. nessuna circoscrizione uninominale può includere territori situati al di là dei limiti della Regione di appartenenza;
2. la popolazione di ciascuna circoscrizione uninominale non può differire dalla cifra di ripartizione della media nazionale al di là del limite di tolleranza del venticinque per cento, per eccesso o per difetto;
3. ogni circoscrizione uninominale deve rappresentare una aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali della popolazione residente;
4. per quanto possibile nella configurazione delle circoscrizioni deve essere osservata l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte.

Alle Regioni che hanno una popolazione inferiore alla cifra di ripartizione della media nazionale é attribuita comunque una circoscrizione uninominale.

La ripartizione del numero dei seggi é effettuata sulla base delle Regioni in cui la Repubblica é ripartita. A tal fine si divide il totale della popolazione residente nella Repubblica, previa detrazione del numero dei componenti della Camera dei deputati. La cifra così ottenuta, arrotondata all'unità superiore, rappresenta la cifra di ripartizione della media nazionale. Successivamente si procede al riparto dei collegi uninominali tra le singole Regioni, dividendo la cifra corrispondente al totale della popolazione di ciascuna Regione per la cifra di ripartizione della media na-



zionale, ed attribuendo ad ogni Regione tante circoscrizioni uninominali quante volte la cifra di ripartizione risulti contenuta nel totale della sua popolazione. Nel caso in cui effettuate le operazioni per le singole Regioni, non tutti i seicentotrenta seggi, ivi compresi quelli delle Regioni cui spetta un solo seggio per il non raggiungimento della cifra di ripartizione, non siano stati attribuiti, si effettuano i calcoli necessari per assegnare i seggi alle Regioni cui spettano i più alti resti.

Le circoscrizioni uninominali sono costituite secondo le indicazioni della tabella A) allegata alla presente legge.

ART. 3

E' istituita una Commissione permanente per le circoscrizioni uninominali presieduta dal Presidente della Camera e composta dal Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e da sei membri esperti di questioni elettorali che non siano deputati e senatori in carica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla Commissione proporre la modifiche da introdurre nella ripartizione delle circoscrizioni elettorali tra le Regioni e nella configurazione territoriale delle singole circoscrizioni. Entro il termine massimo di tre anni dall'inizio di ciascuna legislatura la Commissione presenta una relazione con le sue proposte di modifica al Parlamento.

ART. 4

Si procede ad una elezione suppletiva nel collegio nei casi in cui:

- a) un candidato sia deceduto dopo l'accettazione della candidatura e prima del giorno delle elezioni generali;
- b) in caso di vacanza nel collegio a causa di decesso o della non accet-



CAMERA DEI DEPUTATI

42
3.

tazione della elezione da parte del candidato eletto o di decesso o dimissioni da parte del rappresentante del collegio, oppure di annullamento della elezioni.

I comizi suppletivi sono convocati non oltre il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni generali nei casi in cui al punto a) e dal giorno della dichiarazione di vacanza del Collegio nei casi in cui al punto b).

Bologna, 11 ottobre 1986

- DELEGA-

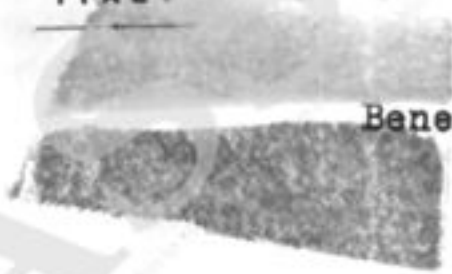
I sottoscritti membri del comitato direttivo della Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, delegano il proprio presidente, Secci Torquato, a rivolgere all'avvocato On. Francesco De Martino l'invito a far parte del collegio di difesa dei familiari delle vittime nel processo per la strage che inizierà presso il Tribunale di Bologna il 19 gennaio 1987.

Gollini Gigio
Manetti
Caprio L. Enzo
Petroni
Granata Mario
Casaroli Ippolito
Secci Torquato

Dall'Olio Raffaele
L'Abbate Piersanti
Mancini
Manfredi Gaetano
Manfredi
Manfredi

44
BENEDETTO GAROFALO

VIA INDIPENDENZA, 13
70057 PALESE (BARI)
ITALY



Benedetto Garofalo

IL CANTO DELLA PUGLIA

(ovvero la cappella la sagrestia la comare, e, al lor di sopra
- come è naturale -, l'olio d'oliva)

L'AUTORE

Italia 1986

PROEMIO ED AVVERTENZA

E' il contraccambio alla nostra Regione: per la vita la dimora e il lavoro. Ed in esso - ed esattamente in sul finire - vi sarà anche una primizia. Anzi una penetrazione. Ed invero la più alta che possa esistere. E che ci sarà data dalla conoscenza dell'albero dell'ulivo.

Come al solito: centinaia e centinaia di invii, e nessuna lettera d'accompagnamento.

Ed il tutto al secondo uomo: perché è da questi che si passa al terzo. Terzo che è: i tutti o mondo.

B. Garofalo

Palese (Bari) Settembre 1986

45

- 2 -

IL CANTO DELLA PUGLIA

(ovvero la cappella la sagrestia la comare, e, al lor di sopra - come è naturale -, l'olio d'oliva)

1) - Al momento: non se la compera più nessuno

Caro Direttore,

l'8 aprile di quest'anno pubblicò una lettera sul "miracolo" o moltiplicazione dell'olio d'oliva: ingenerando così, tra la gente, la convinzione che gli olivicoltori avessero o facessero soldi a più non dire. Il vero, invece? La questione è sì bene tutta eguale a quell'altra, quella della Cassa del Mezzogiorno, per la quale i Settentrionali ritenevano che i Meridionali con quell'appunto fossero stati finalmente appagati. Cioè i Settentrionali scambiavano le mille persone - cui si dava il bello impiego (da servir poi, questo, quale trampolino di lancio per il Parlamento) - con le decine di milioni d'esseri: i quali invece erano costretti chi a trasferirsi al Nord, chi ad espatriare e gli altri tutti a vivacchiare. Le altre e nuove mille persone (e davvero stavolta, a differenza di quelle altre, completamente incolte)? Le ha create lo Stato, e per il suo essere attuale, quello estremo, cioè non anche del luogo in cui si produce quell'olio - e s'intende luogo non paritariamente rappresentato. Milioni di uomini che ci stanno sul trattore, o dietro della zappatrice, oppure sugli alberi 12-13-14 ore lavorative, compresa la festività del sabato e della domenica; non introitando annualmente neppure quanto ci percepisce un cassa-integrato; e qualcuno anzi con il pericolo di poter finire - da ignaro, e dopo di tutta quella faticaccia - in uno spacievolissimo Convento. E di contra? Appunto a quelle "altre e nuove" mille persone. I Consorzi, le Associazioni, le Cooperative - e veri o falsi che siano - hanno da nascere dal basso, e non che debbono essere tirati dall'alto, cioè dallo Stato. Questo è il vero. Tanto vero che la Puglia - che è la Regione più produttrice (di quell'olio) non solo d'Italia, ma forse del mondo - non se la compera più nessuno. Nemmeno il più pidocchioso. Ed al punto che ci starebbe da chiedersi - una volta che quella Puglia è quello stesso olio le mandorle il grano il vino, e tutti e quattro questi prodotti ormai da oltre un trentennio in crisi -: l'Ente Regione che ci sta a fare? a sanzionar forse la cosa? cioè a dar del giusto a chi tale non è? Se così, male. E male perché gli Stati non si mantengono con l'esser lupi, ma con il far

la guardia ai lupi, e caso mai ammazzarli.

Con spedizione a parte: fotocopia di una mezza pagina pubblicitaria di uno di quei Consorzi (dicasteriale? partitico? sindacale? Comunque del sottobosco politico), da cui traspaiono e i lupi anzidetti e i "50.000" schiavizzati. E quattro o cinque di quei Consorzi - e meglio Bande - son di già sufficienti per ucciderti il mercato. Non solo dell'olio. Ma anche del terreno. Terreno che - come s'è detto - non vale più niente. E terreno che tutti lo vogliono vendere. Ma che nessuno più l'acquista. Anche gratuitamente. Altro che, perciò,...

L'effetto di quest'effetto, ovvero la spiegazione di tanto? Montesquieu aveva architettato l'ultimo Stato, cioè il primo a nascere con la Rivoluzione Francese. E quello Stato generò (anche) quello italiano. Il quale - nel suo moto o cammino - un dì addivenne... All'ultima guerra. E, questa cessata, i vincitori - e questi ritirandosi - lasciarono in loco il potere a chi avrebbero dovuto lasciarglielo. Agli unicamente ubbidientigli. Cioè ai più remissivi; ai più accettanti (la situazione di fatto); ai più accomodanti. Costoro? Sempre: i preganti e gli imprecanti. E questi, di stanza? Ma logicamente: gli uni nella cappella e gli altri nella sagrestia del tempo.

Questo, e non che questo, è quello che c'entra per quella questione, quella dell'olio d'oliva. Non perciò c'entrano la Grecia e la Spagna. E nemmeno la CEE.

C'entra, insomma, lo Stato: e, questo, sia per chi sono sia per quanti sono sia per come sono quelli che lo hanno ad occupare. Cioè: se liberi, oppure asserviti (anzi doppiamente quelli della "Cassa"); se eguali e pari, a l'un tempo (e non perciò eguali, ed eguali soltanto); se aventi per Dio l'Italia, e non chi è estraneo a questa (quale è appunto il caso...).

Con i più cordiali saluti.

Benedetto Garofalo

Settembre 1986

2) - Che cos'è l'olio d'oliva

Altrove, e precisamente ne L'umanità e il suo carro, noi parliamo de "l'albero dell'olivo", e quelle due pagine le facemmo anche conoscere (a ciclostile).

Dicemmo, in esse, che l'olio d'oliva fosse il primo e migliore alimento dell'uomo e che stesse nel corpo di questi sì

come l'olio sta per qualsiasi motore.

Perché ora qui - e per parlar non più dell'albero dell'olivo, ma dell'olio che si ricava dalle sue olive -, cosa aggiungiamo?

E' rispondente assolutamente al vero che quali che siano le minestre - e per quali che siano e per quanti che siano gli ingredienti che fossero aggiunti ed immessi in una di quelle -, ove in esse mancasse l'olio d'oliva, quelle minestre - ed assolutamente tutte - non avrebbero mai e poi mai il sapore l'aroma il profumo, insomma la bontà, di quelle altre che invece sono condite od oliate con l'olio d'oliva. E lo diciamo per tutte le minestre: per quelle cotte; per quelle crude; per quelle fritte; per altre, qualora ve ne siano. - Dategli ai bambini una fetta di pane, bagnata con un po' d'acqua; cospargete sopra del sale, dei semi di pomodoro e dell'olio d'oliva: e vedrete come ne diverranno ghiotti.

3) - Le due qualità dell'olio d'oliva

Sino a ieri - e cioè sin prima che la cappella e la sagrestia assumessero il potere in Italia (e per delega - come si disse - dei vincitori dell'ultimo conflitto) -, le due qualità dell'olio d'oliva erano: quella dell'olio d'oliva di cima e quella dell'olio d'oliva di casco; e, l'una e l'altra, entro la commestibilità di tre gradi di acidità.

Due, quindi, le qualità.

E della prima faceva uso o consumo la gente più ricca; e, della seconda, quella meno.

(S'intende che la qualità dell'olio d'oliva al di là dei tre gradi di acidità non fosse commestibile. Cioè quella qualità veniva adoperata per altri usi: cioè per altri motori, e non per il motore o corpo dell'uomo).

4) - La perpetua, e meglio comare, che - riscaldando con il suo corpo e il suo sesso (economico e monetario) gli uomini politici - mutò il corso più che bimillenario dell'olio d'oliva

Due premesse:

La prima: lo Stato italiano non è la sintesi di più parti in una che tutte le comprenda - e che le comprenda quindi storicamente (e non perciò razionalmente) -, ma, e sì male, la dominazione dell'una parte sull'altra (ed infatti quella occupò questa). - Non vi fu patto; non vi fu accordo; ma, è solo, sottomis-

sione. (Però - per aversi l'Unità d'Italia - non che così sarebbero dovute andare le cose).

La seconda: noi che scriviamo qui non siamo un diverso, e dunque (un) avversario, bensì contrario. E, per tal essere, non possiamo che esser glabri.

Ritornati a noi dunque, ne L'umanità e il suo carro parliamo, in una pagina (non fatta conoscere), di una certa sacchetta. Di quella che, contenente paglia ed avena (oppure fave o carrube), serviva alla mula - o governo - affinché questa mangiasse subito dopo il lavoro o durante l'attesa che si facesse sera, ovvero che si ritornasse al paese. Dicemmo che durante il viaggio, sia di andata che di ritorno del carro dalla campagna, su quella sacchetta ci si sedeva il conducente (Re o Presidente che questi fosse). Ed aggiungemmo che talvolta - ed esattamente nel periodo dei raccolti - si dava il caso che, sempre su quella sacchetta, ci si sedesse, e subito accanto a quel conducente, la comare di questi, e qualora essa si trovasse a bordo.

Quella comare (in politica)?

Bisogna fare attenzione - e in tutti gli Stati - a quegli uomini che posseggono i soldi, ma non posseggono né una casa né del terreno nella Nazione in cui ci operano. Perché non facenti tutt'uno col possesso (o proprietà) - ed in quanto che non tenuti avvinti legati vincolati a ciò -, essi, fatto il colpo, scappano. E ci scappano di Stato in Istato. Cosa che fanno, e lo possono fare, perché, in quanto liberi della cosa (la casa, il terreno), vanno appunto spediti leggeri veloci.

Quegli uomini?

Gli aventi un sol piede, e non tutti e due, in una Nazione. E così: per aver la mente altrove.

Ladri, allora?

Non diciamo questo. Piuttosto diciamo che son esseri apatrii.

E furono costoro... Costoro che sono femmina. Cioè comare. Per il cui calore, il conducente - che, come si disse e qui si è ripetuto, se la trova accanto seduta - si lascia trasportare... E non soltanto lui. Ma anche gli altri occupanti il carro (il Parlamento). E specialmente quelli che siedono dirimpetto e vedono la scena. Ed ancor più colui che è seduto dall'altro lato (e la cui coscia tocca anche quella - l'altra o seconda - della comare): cioè il "Governo ombra". E questo e quelli (i dirimpettai), quei sodalizi politici, in cui essa ci entra e - per esser

donna - si fa largo, apre la via e ti occupa le posizioni più alte.

5) - Così, ed allora, ruinò l'olio d'oliva

Il Parlamento, per il calore (anche quello a contatto) che emanava quella comare, cambiò la storia dell'olio d'oliva. La sua acidità fu alterata. Non solo; ma anche e l'olio di sansa e l'olio lampante, una volta rettificati, (furono) resi commestibili anche.

E da lì, ovvero dalle due precedenti qualità, facile fu il passo alla confusione ed al non capirci più nulla (ed almeno da parte del consumatore) non solo, ma anche (facile fu il passo) a tutte le sofisticazioni.

Così si guastò l'olio d'oliva.

E si guastò per quella perpetua. La quale - guarda caso - una volta avea sposato addirittura il conducente o Re. Sicché essa, da perpetua, si era fatta moglie. E moglie che, anziché accudire alla famiglia e restarsene quindi in casa, ci stava e si conduceva invece - e da mattino a sera - sul carro: facendo perciò stesso bella compagnia a tutti quelli che occupavano questo. Cioè essa era libera - ed in quanto moglie del Presidente - di passarci dalla sagrestia alla cappella, e viceversa. E lo era perché - come testé s'è visto - il prete le era divenuto marito, e il sagrestano compare.

6) - Nessuno difese quell'olio - ovvero nessuno difese la peculiarità dell'olio d'oliva -, all'infuori di un sol giornale: "L'espresso"

I parlamentari - e sia quelli della cappella che quelli della sagrestia - avevano, come s'è detto, la comare a bordo. E a tutti faceva l'acquolina in bocca.

Pensavano all'amore, od al farlo. Non perciò all'olio d'oliva.

Uno solo tentò. Ma timidissimamente. Ovvero non ebbe il coraggio di presentarsi nel suo collegio e spiegare la cosa. Cioè non si dimise (da parlamentare). Insomma non disse che l'incarico che aveva ricevuto dai suoi elettori, fosse completamente nullo o vuoto. E perché ci comandavano...

La cappella e la sagrestia, pertanto, ci tenevano banco. Nell'una, si pregava; e, nell'altra, si imprecava. E la comare, dacché da perpetua era divenuta consorte, ci passava liberissimamente da un letto ad un altro: da quello del prete a quello del sagrestano.

Dato il troppo fare all'amore, i due - il prete e il sagrestano -, perché stanchi, ci dormivano. La comare, no. E ci

faceva soldi a palate. Soldi che in parte ci finivano anche nelle tasche e del marito e del compare.

In tanto dormire, un sol giornale insorse scrisse e pubblicò la vignetta delle zampe d'animale in bottiglia, al posto dell'olio d'oliva. L'Italia ne sorrise; ma di vergogna. - La mula o governo, perché il percorso ormai in discesa, ci camminava con la testa e lo sguardo rivolti in basso.

Ne nacque processo. Ma la cosa finì lì. Perché, come s'è detto, quella cappella quella sagrestia e quella comare erano divenute vertici o padroni dell'Azienda Italia. Sicché quelle tre - stando al caldo, facendo all'amore, e spartendosi il guadagno - si abbeveravano alla botte, mentre il povero che ci faticava e produceva quell'olio era stato di già condannato all'acqua.

7) - L'Italia infettata di tutte le sofisticazioni e di tutte le alterazioni, e prima che prima di quelle dell'olio d'oliva. E sofisticazioni e alterazioni che avevano e vedevano la loro maggiore possibilità di consumo su tante e tante mense e refettori, e sia privati che pubblici

Una volta che il vertice legislativo fosse dato da quella cappella da quella sagrestia e da quella comare, da ciò non avrebbe potuto che discendere che la base della maggiore possibilità di consumo sarebbe stata data da chi unicamente l'avesse detenuta: dalle aziende sottostanti all'azienda Italia. E cioè dalle mense e refettori di quelle aziende appunto, e sia private che pubbliche (e quelle per stare al passo con queste).

Su quelle mense e su quei refettori apparvero così, per prima, sia gli oli-acqua sia gli oli falsi. (E non ne parliamo, poi, dei formaggi).

E chi avrebbe dovuto sovrintenderci - per la regolarità della cosa - non lo poteva, né lo voleva: non fosse altro perché quelle che erano le padroni dell'azienda maggiore e soprastante, lo erano anche di quelle minori o sottostanti. Cioè il governo (e quello al sole e quello all'ombra) - che era sempre quella cappella quella sagrestia e quella comare (e per via che l'esecutivo è promanazione sempre del suo legislativo) - non poteva andarci contro se stesso. Ovvero quel governo non poteva fare in modo che non potesse esser presa in giro la gente.

Castigo allora di quella cappella di quella sagrestia e di quella comare sui parrocchiani tutti, o quella gente? E, se non basta "castigo", la più grande sciagura forse che potesse abbattersi su quei governati?

Questo è il vero. Cioè il vero è che il consumatore non assaggiò non mangiò non consumò più il vero olio d'oliva.

Gli si propinò: l'olio-acqua (che cercava - pubblicitarmente - di mettersi sotto il mantello di quello d'oliva); e gli oli falsi e morti.

Gli oli falsi? I miscelati.

Gli oli morti? I rettificati.

E questi rettificati?

Gli oli cotti e stracotti.

Quali?

Quelli lampanti (ma rettificati); e quegli estratti dalla sansa (ed anche questi rettificati o stracotti anche).

E tutti questi rovinarono i produttori del vero olio d'oliva (in quanto la roba o merce brutta fa abbassare la buona), e turlupinarono tutto il popolo o consumatori.

I quali consumatori credettero... Ma non sapevano...

Cioè non seppero che il vero olio d'oliva lo vedevano con il cannocchiale.

"Ma ci sarebbe il cosiddetto: "Extra vergine", il quale - a norma di legge - non può andar al di là dell'1 grado di acidità!"".

Ebbene, per quanto riguarda questo, ci sono due motivi che non ti danno affidabilità. L'uno, che l'olio non si immischia con quello di differente annata: e non s'immischia perché ha da esser schietto, ovvero ha da consumarsi per come è nato. L'altro, che il vero olio di cima ha 3-4-5-6 linee di acidità: mentre quello, il cosiddetto "Extra vergine", è entro l'1 grado (di acidità). Cioè esso è olio - e tutto andando bene, ovvero che non sia lampante - mischiato con una parte con minima acidità e con l'altra con quella che ti supera abbastanza l'1 grado. Insomma è olio: per una metà con la qualità di 4 o 5 linee di acidità e per l'altra con quella di 1 grado e 3, 1 grado e 4.

Ne nasce - e tutto andando bene, ripetiamo - che quell'olio, il cosiddetto "Extra vergine", non è olio di prima qualità: e non lo è perché è mischiato - in parte od a metà - quello buono o di prima qualità con quello scadente o di seconda qualità.

8) - Il popolo o consumatore italiano condannato...

Sì stando le cose - e cioè sì stando le tante sofisticazioni, le tante alterazioni ed i tanti imbrogli -, la gente allora è condannata al non poter consumare (ed a qualsiasi prezzo) quanto più le aggrada, e per colpa dello Stato: Stato che è - come ab-

biamo visto - la cappella la sagrestia e la comare di cui sappiamo, e perché queste lo hanno ad occupare, e lo hanno ad occupare perché se ne sono impadronite, ed impadronite con il beneplacito dei vincitori dell'ultimo conflitto, cosa che avvenne e si diè ben oltre 40 anni fa? (Come non domandarsi allora il perché l'Italia conservi ancora i suoi governanti a v'ita, quando addirittura la Spagna e il Portogallo si liberarono dei loro Franco e Salazar? Forse perché le sue due Capitali - la politica e la "morale" - son, e tutti e due, da meno sia dell'una e singola Madrid che dell'una e singola Lisbona?).

Esattamente.

E perché quest'effetto ad originarsi da quello testé detto, e cioè ad originarsi da quella cappella da quella sagrestia da quella comare ed ecc. ecc.?

Perché quello Stato, oltre che crearti le Cooperative dei produttori (le quali quindi non sono nate da sé) - e che te le ha create in via e per via dell'integrazione di prezzo sull'olio prodotto -, ti ha creato anche i Consorzi venditori dell'olio d'oliva quassiché questo non potesse esser venduto da sé ed avesse quindi bisogno d'aiuto. Aiuto che va dallo Stato - sotto forma di premio o pecunia - a chi te lo vende: ovvero a quei Consorzi appunto. Consorzi che - in fin fine - non sono che la sotto cappella la sotto sagrestia e la sotto comare di cui sopra.

Vergogna; vergogna! Vergogna che ricade anche... Non te ne dispiacere, Milano; d'altronde bisogna risalir non a te, ma a Mantova - e per Virgilio -, per trovarti, in Lombardia, alta - o "morale" come tu chiami appellarti.

9) - Quel che assolutamente interessa - e totalmente - ai novelli venditori dell'olio d'oliva; e venditori al dettaglio, s'intende.

Per l'aiuto di cui sopra - ed aiuto che si estende e si espande, con la stessa somma di denaro (non perciò secondo qualità), sino all'olio di sansa d'oliva - chi ti vende l'olio ha un solo interesse: quello di vendertene quanto di più possibile; e, per venderlo, che ti sia a costare quanto meno.

A tal punto, quest'interesse è conseguibile?

Absolutamente: con quello di venderti l'olio peggiore; non già, ed affatto, quello migliore.

E quello, perché ti costa meno. E questo, perché ti costa più.

E così quell'olio è divenuto (meglio: lo si è fatto di-

ventare) tal quale quella cappella tal quale quella sagrestia tal quale quella comare: porcheria, cioè; non di più.

(Spiace ciò? Ma niente affatto. Sappiano piuttosto quella cappella quella sagrestia^e quella comare: "Che chi sputa in cielo, in faccia gli viene". Non si fosse contravvenuto - alle regole di Dio - perciò!).

10) - La bontà, invece, dell'olio d'oliva. Ovvero la sua prima qualità. E da chi essa è data

Le olive debbono essere raccolte dal di su dell'albero, e debbono essere quanto prima molite.

In ciò risiedono la bontà e la qualità dell'olio d'oliva.

Cioè tu devi sentire ed avvertire in bocca il sapore la fragranza e l'amarognolo dell'oliva.

11) - I produttori d'olive del tempo andato, e quegli odierni. E quest'ultimi nati e fatti dalla cappella dalla sagrestia e dalla comare di cui si è discusso

I produttori di una volta erano in parte veri agricoltori, ed in parte avvocati notai medici farmacisti professori agrimensori parroci - insomma tutta gente laureata o diplomata - che dedicavano all'agricoltura od in agricoltura tutto il loro tempo libero. E dietro agli uni e agli altri si accodavano tutti gli altri: gli ambienti a progredire a migliorarsi.

Quelli erano i produttori, ed essi vendevano - all'ingrosso, e non che all'ingrosso - il loro prodotto. Prodotto che, per quanto riguarda l'olio, veniva venduto dal frantoio ove erano state molite le olive.

Logico che, perché quelli erano veri agricoltori e gente tutta laureata o diplomata, la furfanteria venuta di poi (fosse ministeriale fosse partitica fosse sindacale, ovvero furfanteria non già avvezza solo all'intrallazzo ma all'arricchirsi in men che non si dica) - e che era venuta per sostituire e superare (così si disse) la mediazione - a quella non si potesse nemmeno per sogno avvicinare. E non si potesse avvicinare per il casato per la tradizione per l'educazione per l'istruzione per l'esperienza per l'onestà e per il sacrificio di quelli: contro cui essa, quella furfanteria, non aveva proprio nulla da potergli mettere a pari o di fronte.

Non di meno quella furfanteria, per il potere politico - ovvero per la cappella per la sagrestia e per la comare di cui

si è discorso e si discorre -, prese il sopravvento su quell'altra, e lo prese perché quel potere politico era - com'è - estremo, e non paritario. Ovvero perché la parte maggioritaria ed industriale del Paese impose...

Impose? Impose la dominazione. Dominazione che si ottiene sempre, oltre che per il numero (la rappresentanza politica), ma anche per la suddivisione dell'altra parte. Suddivisione che ti dà appunto il comando di quella su questa.

E da qui (scaturì)?

La schiavizzazione, appunto, dei novelli coltivatori. Ma coltivatori forzati: e forzati unicamente per l'età. Si è detto?

No; no; non sono continuati. E non lo possono essere, prima di tutto, perché la vita è libertà, e non già forzatura schiavitù ed illibertà. E, poi, perché ogni esercito - e fosse militare; fosse agricolo; fosse industriale; fosse commerciale; fosse burocratico; ecc. ecc. - è composto di un suo basso di un suo medio e di un suo alto. Cioè ogni esercito è composto sì di soldati, ma anche di ufficiali e generali. E quei poverini - i coltivatori - al lor di sopra non hanno (adesso) proprio più nessuno.

Guerra a perdere, pertanto.

E tanto a perdere che - perché la vita di campagna od agricola è divenuta sì brutta - ai figli ai nipoti ai giovanissimi gli si consiglia di far quel che si vuole, ma non di dedicarsi all'agricoltura. E ciò avviene e deve avvenire perché ciascun genitore non può che voler vedere od auspicare una vita migliore per il suo o suoi figliuoli. Non già, cioè, d'esser schiavo del terreno, dell'attrezzo, e dell'altro uomo in quanto e per quanto riguarda la vendita del sudore o prodotto del suo lavoro (cosa che avviene in Cooperativa appunto: vuoi per lestofanti che hanno sempre la possibilità di incunearsi in tanti - come si sa - poverini e stanchi; vuoi perché i prodotti della terra non sono facilmente conservabili, al pari di quelli industriali).

E tutto ciò si è dato ed è avvenuto perché l'agricoltura, e particolarmente quella meridionale italiana, non ha avuto più un suo corpo. E non l'ha avuto più, perché la testa - di questo corpo - le fu spaccata (le due o più organizzazioni, anziché una); il tronco - e per quella testa spaccata - non ebbe più testa; e le due gambe - e per quella decapitazione sempre - non poterono che cader malamente per terra e rompersi pure.

Ecco quel che combinarono quelli al di sopra di quella furfanteria: il prete il sagrestano e la comare. (Povere quelle

Nazioni che cadono in queste mani: mani della somma dell'ignoranza bassa. Ma ogni Nazione ha il suo corso. Corso o percorso: che or è largo ed or è stretto; or è in salita ed or in discesa; or è di svolta a destra ed or a sinistra; or su piano accidentato ed or no; ed or continua ed or si arresta - e, ciò non di meno, ci devi pur continuare).

12) - La commercializzazione dell'olio d'oliva.

Ovvero da che è dato il guadagno della vendita di questo prodotto. E vendita dall'ingrosso al dettaglio

Di tutti i liquidi esistenti sulla faccia della terra, quello dell'olio d'oliva è il più leggero. Ci va, sempre, sopra. Ci va sull'acqua. Ci va sul vino. Su quello che si vuole.

Il guadagno, perciò, ti era dato dal passaggio dall'acquisto all'ingrosso a chilo alla vendita al dettaglio a litro. Cioè tu acquistavi un quintale d'olio - cento chili -, ma ne vendevi - data la leggerezza dell'olio d'oliva - centoundici o centododici litri. Cioè il tuo guadagno ti era dato - considerando anche il suo alto e giusto prezzo - da quegli undici o dodici litri in più che tu rinvenivi e ti trovavi nella rivendita (al consumatore) di quell'olio.

Oggi?

Restando nella serietà del discorso - e non già abbordando i contributi statuali sul prezzo di rivendita al popolo, e relativi imbrogli - non ci va assolutamente nessuna risposta. Perché quel popolo, o consumatore, non vede non mangia non acquista il vero olio di oliva. Questo è un intruglio un miscuglio di quanto abbiamo detto, con una minima percentualità di quello buono e vero. E, per quanto riguarda l'"Extra vergine", sol di una sua metà. Ma questa, di già rovinata per la giunta di altra metà che gliene si fa.

(Le leggi son fatte dall'uomo. L'esecutività di quelle leggi son fatte pure da quello stesso uomo. E quando v'è da perquisir questi, questo stesso non farà mai perquisir sé. Cioè quel dicasterialista - che, sotto altre spoglie, fa il commerciante d'olio e lo fa non per rivendere l'olio, ma per fregarsi i soldi i contributi dello Stato, e questi quale aiuto al prezzo nella rivendita al dettaglio - non farà perquisir sé. E così pure è per i Consorzi od altri Enti, i quali non sono altro che altri ministri o sotto ministri, oppure partiti o sindacati, facenti parte - questi - tutti del Parlamento o Palazzo, ovvero del luogo ove si fanno appunto le leggi di cui sopra).

13) - L'olio d'oliva non ha bisogno di nessun aiuto. Chi cerca di darglielo o di farglielo ottenere, oltre che esser un mascalzone, è un approfittatore o un farabutto

Altrove, ovvero nelle nostre opere, dicemmo che ogni creazione di legge è creazione di ingiustizia.

Non abbiamo altro da aggiungere.

14) - Quando si fa (in modo) d'aiutare l'olio, non si fa che unicamente danneggiarlo

L'olio è pregio. Talmente pregio che un chilogrammo d'esso vale quanto meno un chilogrammo di carne. Ed infatti questo chilogrammo di carne, tu, con la tua famiglia, in un dì o due te lo mangi; ma quello ti basterà anche per tutta un'intera settimana.

Ed il pregio non ha bisogno d'aiuto: perché qualora lo avesse, o glielo si desse, non sarebbe più quel che è appunto.

Gli aiuti perciò non vanno alla qualità d'esso ma unicamente alle sue schifosaggini. Al quanto abbiamo detto. Agli oli peggiori. Agli oli estratti e della sansa e del lampante: cioè agli oli, per quanto riguarda i primi, non più ricavati dalle olive (ma dal sottoprodotto, od ossa, di queste); e, per quanto riguarda i secondi, degli oli andati a male (ed andati a male o perché le olive non raccolte dall'albero o, se raccolte, molite fin troppo tardi).

L'aiuto, allora, è?

Il danneggiamento, unicamente, alla qualità.

15) - L'olio d'oliva, e quello italiano - ma quello etichettato o virgolettato -, venduto nelle altre Nazioni

L'Italia è la più produttrice d'olio d'oliva in fra tutte le Nazioni. Ma, per il suo fabbisogno, è ricorsa sempre all'acquisto di quello spagnolo oppure d'altro luogo. E tuttavia, quando dall'estero gliene si è fatta richiesta, a quell'estero l'ha venduto anche.

Bitonto era conosciuta anche in America: e per l'alta qualità appunto del suo olio. Oggi lo sarebbero stati Corato ed Andria, e forse anche di più in via e per via di una o due linee in meno di acidità del loro olio.

Se, all'estero, ci arrivasse, o ci potesse arrivare, quell'olio - ma quello buono e vero -, la Puglia sarebbe ricca: così come lo era stata prima, e cioè quando l'olio ci valeva.

(Non per nulla si diceva, allora, di quella Bitonto che, ove questa avesse avuto il porto, Bari sarebbe morta. Cioè Bitonto era più ricca di Bari. Ed infatti essa ti emanava 24 "cavalieri" di fronte ai 12 di Bari).

Ma, adesso, l'olio non vale più niente. E' esso - in termine di paragone - sì una bella e graziosa ragazza. Ma questa bella e graziosa ragazza è stata messa - da quel "giusto, che tale non è" (e non lo è, perché patrigno) - non già in mezzo od in compagnia di ancor altre belle e graziose ragazze, ma, e sì male, in mezzo od in compagnia di prostitute, alcune delle quali, oltre che unicamente imbellettate, malate.

Questo è il vero. Tanto vero che ove quell'olio - ma quello etichettato o virgolettato - approdasse all'estero, quest'estero - preso una sol volta per fesso, ed in questa volta appunto - non potrebbe non recriminare: "Fetentoni: potevate tenervela con voi questa fetenzia!".

Ed al che noi, ultimi Pugliesi, non potremmo che rispondergli: "Voi avete messo; voi avete aiutato; voi avete foraggiato quei fetenti!". Furfanti che non conoscevano l'olio; che non sapevano dal che e come si facesse; che non avevano suoli botti e posture; che non avevano soldi; che non avevano nulla di nulla: se non ché, per aver aiutato i politici i partiti e i sindacati, questi, a loro volta, li avrebbero dovuti di necessità e per necessità - ovvero per forza - contraccambiare con la legge: la legge appunto che li facesse. E li facesse perché si potessero far soldi (a mezzo dei prezzi aiutativi od integrativi); e soldi che sarebbero rimasti in seno...

Intanto quanto ci ha perduto la Puglia, e da più di un trentennio, per le lorduraggini che abbiamo conosciuto e lorduraggini fatte da quella cappella da quella sagrestia e da quella perpetua o comare?

Ciascuna Regione (meridionale) ci ha pagato e ci paga il suo scotto. Alla Sicilia fu affibbiata la "mafia" a tutti quelli che non fossero stati più sul piano o linea dell'ubbidienza cieca ed assoluta a quella cappella a quella sagrestia e a quella comare. (Quella "mafia" faceva anche comodo per l'uccisione di qualche Vicerè di cui ci si voleva sbarazzare - decisione, questa, s'intende, che veniva presa altrove. Sì che non è fuor di storia detto che, per aversi l'Italia, il Piemonte conquistasse la Sicilia, ma la Sicilia la "mafia"). Altrettanto avvenne a Napoli e per Napoli. Così pure per la Calabria. Per la Puglia? Oltre che le si uccise Moro (e le "Brigate rosse" non erano che quelle tre organizzazioni, appunto!), le si decapitò la testa la qualità la bontà dell'o-

lio d'oliva con l'aversi in definitiva quanto già si era verificato prima con il grano e il vino. Cioè alla Puglia (ovvero al suo popolo o consumatore) le si era lasciata o le si faceva arrivare la fetenza, ma quella testa quella bontà e quella qualità - con la scusa dei Consorzi e delle Cooperative - quelle tre organizzazioni se l'erano portate via.

16) - Il passato recente della Puglia: e quello politico

Perché non realmente soddisfatta (idealmente, sì) della formazione unitaria dello Stato italiano, terra di esplorazione elettorale e quindi di ladrocinio politico.

Tutti i grani erano, così, confacenti al suo terreno. Sia quelli i cui semi erano stati lasciati dai vincitori (dell'ultimo conflitto) andandosene via. Sia quelli di nuove formazioni elettoralistiche.

Ma il raccolto - come al solito - subito dopo il lavoro dell'ultima trebbia, prendeva il via per finire in altri molini: quelli al di fuori dei suoi confini.

A nulla dunque ci valeva il fatto che essa, la Puglia, ci avesse il grano duro in Foggia e quello, a nemmeno un passo, della Lucania. - Le farine e le paste, manifatturate altrove, insomma, avrebbero dovuto in essa rientrarci.

E' il destino di tutte le Colonie. E, se ciò spiace, degli Stati non paritari.

I trebbiatori, intanto: e quegli indigeni e quei forestieri?

I secondi: erano forestieri, e basta.

I primi: erano quelli imposti dalla cappella e dalla sagrestia. Le quali, qualche delinquente estraneo (per l'impunità parlamentare), qualche volta ce lo schiaffavano anche.

Due nativi:

L'uno: faceva comodo alla sagrestia. Carpiva i voti di qui per fare gli interessi opposti a quelli del luogo ovvero dei contadini.

L'altro. Si trovò, nella cappella. Era uomo di studi. Di quelli terreni o scolastici. Non perciò alti. Comunque, capace...

Capace, e fino al punto da dire al capo della cappella (e quella non politica): "Tu sei una cosa, ed io l'altra".

Italiano, dunque.

Ma gli costò caro. Le tre organizzazioni - quella della cappella della sagrestia e della comare -, con la scusa delle "Bri-

gate rosse", l'uccisero.

(Lo potettero fare: perché egli appunto uomo di studi e sommamente buono. Cosa che nell'azione politica non va: perché, in questa, ci vuole un pizzico di violenza. Disse bene un vecchissimo politico ad altro che cercava di scalzarlo: "A delinquente, delinquente e mezzo!").

Così se ne morì Moro.

E perché?

Perché quel capo della cappella (quello, di cui s'è detto qui) s'era venuto a trovare proprio dinanzi all'olio d'oliva. Ma a quello vero; non insipido nullo non vero.

"E perché l'olio d'oliva? e quello vero?", tu chiedi.

Perché l'olio d'oliva, e quello vero, ti lascia sempre la macchia: sia che tu lo tocchi sia che tu lo versi. Macchia che non è facile togliersi (ed infatti, nella storia e per la storia, occorrono secoli millenni).

L'olio d'oliva, allora?

L'olio d'oliva, sempre. (Socrate, cioè, era trappetaro).

(Il capo della cappella? Per quanto egli vorrà sollevare in alto il capo e per quante lenti vorrà inforcare sui suoi occhi non si leverà mai di un sol centimetro dal terreno della conoscenza pedestre terrestre bassa. Cioè: non farà nessuna macchia; e, non lo farà, perché acqua).

Questa è la Puglia: oggi.

Cioè la feccia prima e la fetenza poi a lei, sì. Ma sempre lei, oggi, la maggiore produttrice del migliore olio d'oliva al mondo.

17) - Quel che ci starebbe da fare - e fare per la sanità veridica dell'olio d'oliva. Ma che non sarà fatto - ora o subito - : vuoi per il maggior numero del potere politico; vuoi perché la storia non torna mai indietro

Nella nostra terza: Le sette verità (Napoli, 1957), parliamo di agricoltura da latrinai.

E' il vero. Anzi v'è di peggio. V'è che agli "Ualanacci" (i vaccari ladri) che sarebbero entrati in Babilonia - lo si disse il 1982 in Radiografia e terapia del malato particolare -, avrebbero dovuto corrispondere gli altrettali nell'entrarci altrove: sia in periferia che nella proprietà.

Perché l'ufficialato e il generalato non esistono più - come qui si disse - , l'esercito composto di soli soldati è in

rotta.

Nelle direzioni più sbagliate.

E' ricomponibile?

Ritournerà a casa.

Ma quando?

Checché se ne voglia dire, gli Stati - e quindi gli uomini - camminano soltanto con le guerre. Il piede sinistro del marciare. Il principio di ogni iniziazione umana.

Il da farsi?

La distruzione - assoluta completa indiscussa - del sottoprodotto od ossa, e cioè della sansa, delle olive. - Al fuoco od altro uso, dunque; non per la commestibilità del corpo umano. (Nessuno del resto può mettersi contro la volontà dei produttori d'olive. Nemmeno quella dei frantoiani: ai quali, perciò, v'ha da retribuirli per le spese - e per quant'è che siano -, ma di liberarli della sansa. Sansa che, dunque, è tua. Cosicché trasportate la in campagna, oppure fattene un falò; ma non venderla, giammai, ad alcuno - e specialmente se estrattore d'olio a vendersi al consumatore. E se per caso ti avvedessi di uno, chiama lo Stato e imponigli di farti da carabiniere: ché questo rientra nel suo compito, cioè in quello della tua difesa. Non già che esso - ed esso per il suo governo, e questi in qualità di guardia campestre - ti faccia perciò da padrone. Sei tu, sei tu, sei tu - uomo - che hai alimentato i tuoi poteri: e ne sei divenuto, perciò stesso, schiavo. E schiavo - s'intende - della cappella della sagrestia e della comune. Le quali invece non sono che esse, ed esse solo - ed in quanto unicamente servitrici -, soltanto schiave di te. Ed infatti tu - nella storia -, quando il giuoco s'era fatto sin troppo giogo, le hai ribaltate sempre. E tirannie; e Stati; e cappelle, con le loro sagrestie, anche).

I lampanti? Sì. Ma debbono andare etichettati con la dicitura: "Olio cotto d'oliva"; o "Olio morto d'oliva"; oppure "Lampante rettificato d'oliva".

Nessuna transazione.

Ed oggi perché no? cioè perché l'oggi è precluso?

Ti ostano i seguenti quattro motivi:

Il primo. La Puglia e tutto il Mezzogiorno sono minoritari in seno al Parlamento nazionale. In ambedue le Camere. Son, perciò, costretti a perdere. Cioè a subire. Sì che i 49 con tutte le loro ragioni avranno sempre partita persa di contra ai torti dei 51;

Il secondo. I politici - e comunque si chiamino - sono

sempre conservatori. E, per tal essere, conserveranno sempre la situazione loro pervenuta. Cioé non gli importerà mai che al popolo o consumatori gli si darà da mangiare la fetenza. - La politica è fatta che prima d'esser suo avanzamento è sua difesa: in ogni momento. (Povero, perciò, quel poverino che non avrà quella sua difesa);

Il terzo. In ogni tempo - e cioè sia in guerra che in pace - ci staranno quelli (anche se pochi) che non ci staranno mai dalla loro parte. Ci staranno, cioè, nella parte avversa. E' il caso, in tal caso, degli estrattori dell'olio di sansa di oliva. Sicché tu vedrai, in tal caso, quegli estrattori ed i loro operai contro i contadini.

Il quarto. La storia - cioè la vita - è fatta che non è mai sua ripetizione, nello stesso tempo e luogo. Cioé non è camminar: né da fermo; né a ritroso. Si va avanti con l'aggiungere cosa all'esistente, e non che si vada a riprendere la passata, la quale, perché consunta è (divenuta) inesistente. Chi crede cioè - e per fare un esempio - che la Sicilia domani farà la stessa cosa che fece il 1943 con gl'Inglesi e gli Americani, non ha capito proprio niente. Noi (ed in quanto Continentali) - e per esser chiari - anticipiamo che ci sentiamo^{di} già un colpo dietro della nostra schiena.

Ritornando a noi e all'olio d'oliva, dunque, si avrebbero così sempre due qualità. Che sarebbero: la prima composta di olio vivo, ed entro le sei linee di acidità. E la seconda composta d'olio cotto o morto. Ed in merito ai due prezzi, s'intende che quello cotto o morto non varrebbe nemmeno la metà di quello vivo. E quelle due qualità ci starebbero così al pari di quelle del pesce, la cui prima qualità è composta di quello fresco e vivo - e perché allora pescato - e l'altra di quello conservato. Ed infatti tu di quello di prima qualità ne sei soddisfatto sia che lo faccia in bianco che con il pomodoro; ma, con il secondo, non potrai più andare innanzi della frittura, ovvero con il friggerlo. E lo stesso varrà pure e sempre per le carni. Delle quali, la macellata da poco la potrai fare a brodo. Ma, la conservata - e se la vorrai cuocere come testé s'è detto -, non ti darà di nulla, cioè ti sarà insapore: e per quanti ingredienti (e compreso anche l'olio d'oliva) le vorrai aggiungere.

18) - "E bravo al porco!"

Era diplomato.

Faceva parte della cappella.

Resse - tra l'altro - il Dicastero ora diverso ed ora

opposto di quello dell'Industria, e per un quinquennio: negli anni più bui, in quelli cosiddetti "di piombo", ovvero in quelli in cui si governava con le "Brigate rosse".

Questo, nella vita pubblica. In quella privata?

Faceva anche il porcaro (è tutto dire!): cioè cresceva e dava da mangiare agli animali. Animali che metteva su - non è indubitabile - con le leggi dello Stato: cioè con le leggi che egli proponeva ed i compari approvavano.

Una volta: di fronte all'olio d'oliva.

Se ne uscì: "E mica l'albero di questo prodotto qui v'è in Lombardia!".

Quanto meno, all'incivile?

"E bravo al porco!". Ma sarebbe stato anche bene attorcigliargli il naso - come si fa con gli animali da tiro - e lavargli la bocca.

19) - Al Piemonte e alla Lombardia

Non correte innanzi. E' strada, senza uscita. Non potete rompere l'equilibrio delle altre Nazioni. (Non commettete l'errore della Sicilia, che ambiva ad unirsi agli Stati Uniti d'America: 1943). O tutti assieme: e rifatti, ricomposti, riuniti. Oppure... Sì. Fate parte tutti della stessa casata. Ricchi o poveri. Ed istruiti o meno.

Caro Piemonte, noi accettiamo totalmente quel che tu facesti per l'unificazione dello Stato italiano. Fu un amore a prima vista e precipitoso. Ma questa è cosa fatta. Ora c'è il da farsi. E questo è che le Regioni meridionali non possono stare in seno al Parlamento nazionale in misura che debbono essere unicamente comandate.

Cara Lombardia, quanto detto per il Piemonte vale anche per te. Con la giunta che tu - e che lo produca o no (cosa che avvenne, affermativamente, con i due precedenti all'attual presente) - non devi accompagnarti più al pagliaccio di Francia, sì che sul Meridione gravi due volte il Settentrione o Nord d'Italia: e nel senso che una prima (volta) questo Nord d'Italia ci gravi realmente e una seconda - e per gravarci, e continuare a gravarci, ancora - si faccia forte dell'avallo proprio di quel pagliaccio (e per certe sue furbesche bambinesche e pappagallesche espressioni, quali per esempio la parola "pace", la quale non è il fine della vita, bensì l'uno dei due mezzi per il conseguimento di questa - l'altro è quello della guerra -, e perché la vita sia appunto in vita, ovvero ci si continui). Non ci far vedere, perciò, più

queste cose. Cioè cose che - sotto sotto, o l'una aggiunta all'altra - fan due volte Nord d'Italia. E cose, più che imbecillistiche, piduistiche. E sì: perché quel tuo compagno^o compresente era il vertice o padrone della P2 o loggia religiosa. Insomma assassino. E ieri - e per lontana ascendenza - proprio di Cristo. Ed, oggi, addirittura internazionale. Anzi - e meglio - Caino. E Caino perché uccise (e non importa che fosse solo mandante) l'altro tuo figliuolo: l'Abele che ti die' lustro in editoria. Libera-ti, perciò dunque, di quel finto tondo o pagliaccio: e lombardo o non che sia. Spediscilo. Confinalo nel suo luogo: quello dei cannibali. E, quando l'avrai fatto, ti potrai sentire risolle-vata. "Finalmente mi son liberata di un pesore che mi portavo da 400 anni sulla pancia": dirai.

Cara Lombardia, noi ti abbiamo parlato. T'abbiamo detto d'iniziare a vedere il Mezzogiorno quale problema politico, e non perciò economico. E che tu lo faccia o no, a noi - e perché albe-ro d'in mezzo alla via, e non perciò dentro del terreno - non in-teressa. Ci preme avvertirti solo che, qualora non lo facessi, la tua Capitale allora non potrebbe che venircene assolutamente qua-le seconda.

20) - Verso

Noi sappiamo... Non una... Son tre... E, ciò non di me-no, continuiamo a fare a lottare.

Si è demonizzato tutto il Meridione.

E' male. Ed è male perché gli Stati si difendono - e dunque si conservano - con la libertà, e non con le maldicenze le bassezze le povertà.

Si è clientelizzato tutto il Mezzogiorno.

E' vero, per quella minimissima parte (le mille persone, appena) di cui si è detto all'inizio. E l'effetto precedente va ascritto - come si è detto anche in quell'inizio - allo Stato ita-liano, il quale è assolutamente il Settentrione. Il quale Setten-trione si è fatto servire - come si è detto ancora e sempre in quel l'inizio - da quella cappella da quella sagrestia e da quella per-petua o comare, di cui sappiamo.

Si è criminalizzata tutta, o quasi, la parte al Sud d'I-talia.

Qualche Presidente di Giunta Regionale è stato ucciso. Qualche altro - od ex - è stato rapito. Perché? Per qualche nota - di libertà - azzardata e solfeggiata, e che non v'era scritta nella Costituzione italiana. E quegli "ucciso" e "rapito" da?

Da...

Invece?

La Sicilia non la conosciamo. E ce ne dispiaciamo. Così pure della Sardegna e della Calabria.

La Lucania la conosciamo per: Matera, Miglionico, Grottole, Grassano, Tricarico, e per nemmeno un'ora Potenza. (Accompagnavamo un cugino dedito al commercio). Gente, con il cuore in mano.

Napoli.

Goethe, innamoratissimo del suo popolo. E noi con lui. - Si vada in mezzo a quegli uomini (unitissimi dall'alto al basso, e viceversa), e, per quanto tristi, si finirà col ridere assieme, cioè si riderà con loro.

Il nostro genitore - che li aveva conosciuti prima in America e poi nella prima guerra mondiale - ci dirà anzi il 1957: "Non conoscerai uomo più coraggioso di quello napoletano".

E' vero?

Nessun nuovo dottor Pasquale Pironti ci ha stampato più, dopo della di lui morte e delle nostre prime tre opere (La libertà dello Stato; Vita essere e verità; Le sette verità). - Però - lo riconosciamo - tutti sarebbero stati fatti saltare in aria dalle "Brigate rosse" o Stato italiano, se ci avessero pubblicato le altre nostre tre: Il mondo e il suo essere; L'umanità e il suo carro; La libertà (in cammino) per la Città.

La Città.

Albergavamo - e quando ci recavamo di volta in volta in essa, e per la pubblicazione di quelle prime tre - al "Sirena". Stanza ad un letto. Camera ad angolo. Terzo o quarto piano - non ricordiamo. A sinistra, guardavamo l'orologio della stazione; a destra, lungo tutto il "Rettifilo".

Su questo: sia che andassimo sia che ritornassimo (e di sera anche inoltrata), sempre solo. Mai: un nessunissimo fastidio. Di ritorno ed a quell'ora, e perché isolato, se qualche prosperosa si avvicinò, questa, non avutane risposta, per la sua via andò. - Questa è educazione.

Questa è la Città che ci fece unicamente quel che ci potè fare: la realizzazione tipografica appunto di quelle nostre prime tre opere: lavoro perciò stesso, perché di coraggio, storico. E s'intende non per noi solo, ma anche per l'altro che, avendoci egli letto e convenendo sul quanto detto, ubbidì alla sua coscienza che gli comandava di osare, e di osare per un verso per venirci appresso - e quindi di aprire al nuovo -, e, per l'altro, per

distaccarsi dal passato, passato che - ed in quanto pensiero - era ormai consunto cessato spento. Sì che se mai vi fu un vecchio detto meridionale (quello che sarebbe stato meglio avere quattro compari a Napoli, che possedere qualsiasi ricchezza), ebbene quel detto non pote' avere di certo migliore sua conferma. E quattro erano stati appunto quei nostri quattro.

Dal sentimento alla continuazione del discorso.

Quest'ultimo è al termine.

Sì è sul verso.

Quale?

Poiché la vita - come si sa - è camminar in avanti, e camminar con il volto di fronte alla cosa, e non con il volto indietro od opposto alla cosa (cioè quasicchè fosse possibile camminar con la nuca le spalle e il deretano, posti questi davanti!), l'andar - e nel particolare e nell'universale - è verso il verso.

Cotesto?

E' il domani.

Questo domani?

E' il prolungamento della strada politica. Cioè il superamento di quella non cognita di quella sbarrata di quella non finita. E, perché non finita, appunto continuabile. Ovvero costruibile. Insomma fattibile.

Fattibilità, dunque, storica.

E, perché storica, non perciò italiana. Od europea. Ma mondiale.

Cosicché?

Al di là del buio. Al di là dell'oscurità. Al di là della notte. Insomma al di sopra ed oltre della cappella della sagrestia e della comare. Cose - queste - tutte di cui sappiamo e che, perché oramai verificatesi, di già avvenute spente morte.

Seguita?

Il chiarone. La luce. Il giorno.

I quali sono (e nella eternità)?

L'albero che non conosce secoli che non conosce millenni e che non secca mai (o che, pur tale sembrandoti dopo immani schianti, rigenera invece dalle sue radici): l'olivo.

Quest'olivo?

E' Dio.

E perché lo è?

Perché anche Dio è albero che ha le sue radici e il suo terreno.

Queste radici e questo terreno?

Le prime, gli uomini. La storia, il secondo.

Cioè tutti gli uomini sono le sue radici. E tutta la storia, la terra che - nella sua universalità - lo feconda.

Non c'è Dio - perciò - senza uomo e non c'è uomo senza Dio. E l'uno e l'altro: su questa terra (universo, globo, mondo). Cioè l'uno e l'altro - Dio e l'uomo - non sono avulsi da questa terra.

Non fanno, tutti e tre, che un essere unico ed armonico: nello stesso tempo.

La terra: la base.

Gli uomini: l'altezza.

Dio: il vertice.

E questo vertice - o Dio - come non è scindibile dall'uomo, così - e per l'uomo stesso - non è aradicabile dalla terra.

E - per tutto questo - è impensabile che l'uomo possa esistere senza Dio, e viceversa.

Il pensiero non è che unico: ed appunto perché è divino. E lo è: perché - come s'è visto - tale è l'uomo.

Non esiste così l'uomo ateo. Perché tutti si fa parte di quella base di quell'altezza e di quel vertice. Cioè perché tutti si fa parte dell'albero della vita.

Albero della vita che è così composto:

La base: la totalità degli uomini, od Io oggettivo;

L'altezza: l'Io soggettivo;

Il vertice - od il centro in assoluto del globo -: Dio.

Dio (ed ancora)?

Il motore unico dell'universo.

Motore che è oliato, di volta in volta (secoli e millenni, nella storia), con il suo olio.

Appunto: quello d'oliva.

("E la cappella e la sagrestia ultime?" tu chiedi.

Ti rispondiamo: perni e pezzi fuori uso).

La divina macchina, allora?

Perché oliata e controllata sta a te - uomo - riprenderla montarci su e guidarla: e per un buon tratto storico, dunque.

21) - Due appendici. - La prima

Abbiamo testé parlato di "perni e pezzi fuori uso", quali sono la cappella e la sagrestia, in rapporto - queste -

della macchina (divina).

Se le avessimo rapportate ad albero, invece?

Sarebbe stato lo stesso. Perché quei "perni e pezzi fuori uso" li avremmo trovati anche in seno ad esso, all'albero.

Quei "perni e pezzi", allora?

I legni secchi dell'albero: ed esattamente quelli che si formano attorno ai piedi d'esso.

La parte vegetativa (di questi piedi) va avanti. Ma i legni secchi non sono che dei "morti" (così si chiamano, appunto, in gergo contadinesco).

Ed essi - cioè quei legni secchi o morti - vanno tolti. Cosa che fa il contadino con la zappa o l'accetta. O cosa che fa l'aratro da se stesso.

E vanno tolti - o sono asportati via dall'aratro, come s'è detto -: specialmente se essi sporgono all'infuori od all'esterno della base dell'albero.

Perché, ove ciò non lo si facesse o non accadesse, essi non farebbero che male e danno.

Male alle gambe del contadino, se questi - durante il lavoro - gli passasse da presso e non s'avvedesse del loro sporgere.

Danno ai teli od ai panni quando vi sarebbe da raccogliere l'albero: e perché quelle sporgenze bucherebbero quei teli o panni.

E danno agli stessi piedi - ed alla parte vegetativa di questi, s'intende -: perché essi non sarebbero che impediti ostruiti nella loro crescita da e per quella compagnia o presenza.

Ed il perché di quest'ultima ragione?

Perché quei piedi non potrebbero calzare comodamente le loro scarpe. Scarpe che son date dalla spaziosità libera, posta - questa - alla base dell'albero.

(Zappare l'albero, significa appunto? Scalzarlo. - Cioè l'aratura settembrina lo calza, e la zappatura primaverile lo scalza: ed, in questo scalzare, avviene l'operazione dell'asportazione o taglio).

22) - La seconda (appendice)

Stiamo per concludere.

Il lettore, a questo punto - ovvero dopo aver appreso dei "perni e pezzi fuori uso" della macchina e dei "legni secchi

o morti" dei piedi dell'albero - ci potrebbe fare la seguente obiezione:

"Ma non dicesti tu, il 1978, che quella cappella - e quella non politica - altro non fosse che l'alberello prima cresciuto di nascosto nel terreno e poi fuoriuscito da in mezzo ai piedi dell'albero, e che perciò a questo gli desse fastidio?".

Esattamente.

E non si tratta forse di alberello - e quale che esso sia - che ha assolutamente breve vita: e perché non albero d'ulivo?

Dura poco. E, presto, secca muore. E muore per lo stesso suo legname, per la stessa sua genia, per la stessa sua particolarità d'albero. (Pero, melo, mandorlo, pesco, percoco, ecc.).

E particolarità d'albero: come sono appunto tutti i credi.

Non universalità: qual è l'ulivo, il pensiero, Dio.

Quelli (i credi), tanti.

Ma questo, uno solo: ed appunto perché Dio.

Questo, vero unico certo: nella storia.

Quelli, invece, no; e, perché tutti - singolarmente presi - fideistici, anche a lite per il lor confine: nella stessa storia.

E - nella particolarità - ciascuno (in lite od in procinto di esserlo) col suo Pietro: perché questi assolutistico tirannico gerarchico.

Ma - e per chiudere - starà agli stessi Pierini (preti, sacerdoti, parroci) liberarsi, di volta in volta in quella particolarità, di chi fingerà, da mediano quale anche lui è, d'esser alto. Sito, questo, che non gli compete - in quella stessa particolarità -: perché egli non è che un novero basso. Anzi, un inesistente. E, s'intende, nella storia. Storia che, perché è conoscenza, è uomo e Dio: soltanto. Cioè la linfa - com'è questa in natura, e perciò per l'albero -: lo spirito; la libertà: d'entrambi. Entrambi che sono: l'uomo, giù; e Dio, su. E fra l'uno e l'altro: quella stessa linfa; quello stesso spirito; quella stessa libertà. Libertà che è il fuoco la vita l'anima di tutti, epperò del genere umano o storia. Storia che - come s'è detto - altro non è che il terreno su cui si muovon tutti. E con la presenza - centralissima ed altissima - di uno solo, e non che di uno solo soltanto: Dio.

Dio?

Più, e più ancora (e più ancora, all'infinito), del-

la somma di tutti i colossi - passati, presenti e futuri -: al cospetto dei quali, quella cappella e quella sagrestia non sono che degli stracci vecchi. Cioè - e non di più - pezze da piedi di tutti gli uomini: e quand'è che questi, dopo il loro lungo e faticoso peregrinare, in sul finire di ogni ciclo storico, hanno bisogno di farne uso (onde alleviare le loro ferite) - e quindi hanno bisogno unicamente di dormire di riposarsi. Per poi riniziar - nuovamente e sempre - daccapo. E per il volere e con il volere sempre di quell'uno solo: Dio, appunto. Quel Dio che - così - ti fa riprendere il cammino; ti veglia, in seguito; e ti fa riposare, infine.

Questo, e non che questo, è il cammino della storia: cioè degli uomini e di Dio. (Prima, fai; poi, rifai; e dormi - cioè muori -, infine).

F I N E

Palese - Bari, Settembre 1986

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: « Giuro di essere fedele

alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ».

ART. 2.

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, e delibera su ogni questione relativa all'indirizzo po-

litico fissato dal rapporto fiduciario. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Il Consiglio dei ministri approva:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale; gli atti del Governo previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dallo statuto speciale per la regione siciliana; le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza;

e) le direttive da impartire, tramite il commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarsi; in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dispone, su proposta del ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

f) le proposte di sollevare conflitto di attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli altri organi dello Stato;

g) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo;

h) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

i) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

l) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

m) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

n) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

o) le determinazioni concernenti lo annullamento straordinario, a tutela della unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato, e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

p) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

ART. 3.

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 4.

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Non è ammessa da parte dei membri del Consiglio dei ministri la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3

dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti emanati dal Presidente della Repubblica;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e, anche attraverso un ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) impartisce ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e ri-

solve, anche con disposizioni di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra i ministri, ferme restando le competenze dal Consiglio dei ministri; impartisce le direttive politiche connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche ed amministrative che ritenga di dover sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può, con l'assenso del Consiglio dei ministri, disporre indagini e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) sovrintende all'attività dei commissari del Governo;

h) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

i) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisettoriale o che interessano, anche in parte, alle attribuzioni di più Ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del Governo, anche ai fini del concerto, quando sia previsto, può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti

73
alla pubblica amministrazione; può convocare quindi, in Comitato, i ministri preposti ai Ministeri titolari delle competenze implicate dallo schema di disegno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

c) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

ART. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo e, altresì, per preparare e istruire determinazioni del Consiglio dei ministri, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende il nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del

Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

ART. 7.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

ART. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

2. Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 3, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

ART. 9.

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio di ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perché intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorché si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico.

ART. 10.

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministri con portafoglio.

ART. 11.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e ricordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca la Conferenza e la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai pre-

sidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte regionali appositamente delegati, commissioni per settori di attività o per singole materie.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri nonché rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

5. La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento prevede la sessione ordinaria ogni tre mesi della Conferenza e regola la richiesta di convocazione o di inserimento di singole questioni all'ordine del giorno della Conferenza da parte di presidenti delle regioni.

6. La Conferenza, di norma, viene consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sugli schemi di disegno di legge relativi a materie di competenza regionale;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma 1, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

ART. 12.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, limitatamente all'esame di provvedi-

menti di rilevante interesse per una singola regione, il presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

ART. 13.

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, con esclusione dei magistrati ordinari.

2. La funzione di commissario del Governo è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, il commissario del Governo, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovrintende, in collaborazione con le autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) nel rispetto delle reciproche competenze, coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle amministrazioni statali decentrate;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della « Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione »; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività del commissariato del Governo e degli organi regionali.

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salvo quanto previsto nell'ordinamento dei singoli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al rappresentante del Ministero dell'interno - presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, al commissario del Governo

per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente poteri e funzioni del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

ART. 14.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e a riordinare i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, anche in relazione alle norme, agli strumenti e alle procedure contenute nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

c) mantenimento delle attribuzioni esercitate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei Comitati.

ART. 15.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto legislativo » e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro 60 giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei 30 giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro 30 giorni.

ART. 16.

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono pre-

sentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto-legge » e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreto-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con un voto di una delle due Camere e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti;

d) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione, anche parziale, ovvero della mancata conversione per decadenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 17.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

3. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista in Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

ART. 18.

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, esclusi i decreti emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione;

b) i provvedimenti di contenuto normativo adottati con decreto di uno o più ministri;

c) i provvedimenti adottati dai Comitati interministeriali in ordine al riparto od all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei ministri con i quali si approvino contratti o che comunque comportino spese, nonché i provvedimenti di nomina e di avanzamento in carriera del personale con esclusivo riguardo al rispetto dei limiti degli organici;

f) i decreti del Presidente della Repubblica di approvazione dei regolamenti governativi.

2. La Corte dei conti, esercitato il controllo di legittimità, appone il visto e provvede alla registrazione.

3. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari o

cambiamenti di cognome non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti per quanto da essi disposto in conformità al parere del Consiglio di Stato.

4. Nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Il secondo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è abrogato.

ART. 19.

1. L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso svolge i compiti di cui all'articolo 20 ed è ordinato in dipartimenti ed uffici secondo le modalità previste dall'articolo 21.

2. Al Segretariato è preposto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono responsabili degli uffici e dipartimenti corrispondenti alle funzioni ad essi delegate.

ART. 20.

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a:

a) assicurare la documentazione e la assistenza necessaria per il Presidente e i ministri in Consiglio; coadiuvare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio nonché quelli in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;

b) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

c) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi della attività dell'ISTAT;

d) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché alla attuazione della politica istituzionale del Governo;

e) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

f) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

g) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

h) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

i) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti agli atti

del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

l) assistere e coadiuvare, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

m) assistere e coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

n) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa, portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regio. ali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui al comma 5 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 25;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.

ART. 21.

1. Agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 20 provvede la segreteria del Consiglio dei ministri.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera b) dell'articolo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato composto da non più di cinque esperti, incaricati a norma dell'articolo 28.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 20 il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici a cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione.

4. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Con-

siglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

5. Sono in ogni caso costituiti i seguenti dipartimenti:

- a) della funzione pubblica;
- b) della ricerca scientifica;
- c) della protezione civile;
- d) per il Mezzogiorno;
- e) per gli affari regionali;
- f) per i rapporti con il Parlamento.

ART. 22.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola l'organizzazione e l'attività dell'ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e ~~che~~ promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

ART. 23.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato,

di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 24.

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

ART. 25.

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la

direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti, salvo quanto previsto dal seguente comma.

2. L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica è trasferito al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare il trasferimento dell'ufficio, prevedendo la facoltà degli addetti di optare per l'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sarà regolata la ricongiunzione del contingente dei ruoli della direzione generale all'organico del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I relativi dipendenti saranno inquadrati nel posto spettante secondo la qualifica e l'anzianità posseduta.

3. All'organizzazione del dipartimento, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue, si provvede in conformità al comma 3 del precedente articolo 21.

ART. 26.

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo li-

vello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di 3 posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di 1 posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

ART. 27.

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo.

2. Essi, ove non appartenenti al ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza e cessano comunque dalle loro funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

3. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato su proposta del ministro interessato.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 29.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

ART. 30.

1. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata a persona estranea all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

ART. 31.

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da

consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì conferiti gli incarichi agli esperti. Qualora gli esperti siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 441.

5. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

6. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 32.

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

ART. 33.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

ART. 34.

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali.

ART. 35.

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 36.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il manteni-

mento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

ART. 37.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 38.

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

3. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 2, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

4. Ai fini giuridici l'anzianità nella qualifica di inquadramento è determinata valutando per intero l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza.

5. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di

cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ove i relativi bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle unite tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 39.

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 21 della presente legge, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

88

• correre dalla data di entrata in vigore del decreto delegato
in cui il comma 2 dell'articolo 25 3 =

— 19 —

4. Sono soppressi i ruoli già facenti capo alla direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

5. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

ART. 40.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 37.300 milioni in ragione di anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 17.300 milioni ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata, per ciascuno di essi, in lire 37.300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il Ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e Consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C, e qual- ifiche equiparate	30	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale	165	95	

TABELLA B.

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	31	15	30
8°	123	62	
7°	193	96	
6°	290	145	
5°	375	187	
4°	544	272	
3°	113	57	
2°	59	30	
Totale	1.728	864	

IONI - SEDUTA DEL 25 MARZO 1986

co e
che
rap-
riu-
om-
asse
da:
no-
liz-
età
in
ua
he
nto
iti?
va-
po
ne,
to.
lla
u-
is-
ra
al
al
95
u-
el
n-
ia
e,
ri-
ri.
li-
he
io-
le-
to
n-
to
to
o)
e
e-
e
e

uno strumento per rianimare quel senso della solidarietà, di cui pure parla la nostra Costituzione, che oggi è incrinata. Ci troviamo di fronte ad un'enfasi di corporativizzazione e manca il momento della sintesi, della solidarietà, della compatibilità tra le molte domande che provengono dalla società tanto convulsa e complessa.

Per queste ragioni il progetto di legge al nostro esame è importante e noi lo salutiamo con soddisfazione come primo passo verso una più ampia revisione istituzionale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche a nome del gruppo socialista mi associo alle sincere dichiarazioni di apprezzamento e di stima nei confronti del relatore non solo per il taglio e la qualità della relazione scritta e del suo intervento svolto ieri in Assemblea, ma per il lungo lavoro svolto all'interno della Commissione affari costituzionali, che ha dato un contributo decisivo per cogliere un frutto molto positivo ma anche, voglio dirlo e su questo cercherò di sviluppare una parte del mio ragionamento, molto impegnativo in questa fase del suo *iter* procedimentale.

Anticipando ciò che cercherò di illustrare più avanti, voglio subito dire che se l'esito dei nostri lavori dovesse essere negativo (lo considero come un caso assai improbabile e deprecabile) forse sarebbe stato meglio neppure iniziare la discussione. Infatti, nell'ipotesi di una conclusione non positiva di questo procedimento si sarebbe data una prova pericolosa della fondatezza di tesi che sono politiche e che riguardano le istituzioni democratiche repubblicane delle quali pure converrà occuparci in questo nostro dibattito.

Parlavo di stima personale, per un eminente collega che ha dimostrato una sua qualità in questa parte del lavoro legislativo, alla quale desidero aggiungere

anche stima politica per il contributo che il gruppo repubblicano dà, insieme a quello fornito da altri gruppi, allo stesso livello di capacità, di originalità e di senso di responsabilità, in quel tormentato terreno di scelta quotidiana che si impone ad ogni gruppo, in particolare sulle riforme istituzionali, tra il desiderio naturale di far prevalere le proprie opinioni e il limite inevitabile di rinunciare a quella parte di opinioni alle quali si può e si deve rinunciare per concorrere ad un disegno complessivo, unitario.

Io non credo che si possa e si debba sottovalutare il significato di questa legge, la quale, contrariamente ad alcune affermazioni che sono state fatte nella discussione sulle linee generali, non è solo una parziale applicazione dell'articolo della Costituzione repubblicana che impegna le Camere a provvedere all'ordinamento della Presidenza del Consiglio. È anche una legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio; ma, voglio dirlo subito in apertura di intervento, è una legge generale sul Governo, perché, nello scrupoloso rispetto delle norme e dei principi della Costituzione, provvede a dettare una prima disciplina di base della posizione degli organi del Governo. È dunque questione, al tempo stesso, politica e istituzionale; e le ultime parole del collega Bozzi su questo dilemma non recente tra collegialità e monocraticità nella gestione del Governo ne confermano la sostanza.

Essa è poi una legge che disciplina alcuni tra i principali poteri del Governo, ed in particolare il potere normativo; fatto che ha una grande importanza non per una disputa astratta, posto che sia mai astratta una disputa tra giuristi, ma per una questione politica viva ed attuale. Il Parlamento, onorevole Presidente, qualche anno fa, nell'approvare la legge sui principi della disciplina militare, ha trovato che questa materia delicatissima, che riguarda al tempo stesso la difesa nazionale e i diritti del cittadino militare, era regolata da un decreto del ministro (nemmeno del Consiglio dei ministri, o del Presidente della Repubblica) che non

era stato nemmeno pubblicato. Lo ricordo per esperienza personale: quando fu necessario rinvenire le norme vigenti per la disciplina militare nell'ultimo testo (che era il regolamento Andreotti del 1964, se la memoria non mi inganna) fu necessario andare a cercare tra le carte interne dell'amministrazione militare, perché la *Gazzetta ufficiale* non aveva provveduto a pubblicare il relativo decreto, poiché a quell'epoca non ne aveva l'obbligo.

Questo è lo stato delle istituzioni, che saggiamente la Costituzione repubblicana (purtroppo inascoltata, dopo quarant'anni) ci esorta a modificare. Non era quindi una questione di puro ordinamento tecnico quella di fronte alla quale si è trovata la Commissione affari costituzionali; non è una questione solo istituzionale, nel senso astratto e riduttivo del termine, ma è questione politica, che riguarda l'equilibrio tra le forze politiche e sociali della nostra comunità nazionale; riguarda anche le regole dettate al potere nella sua nuova presenza nella democrazia repubblicana che va verso il 2000, regole che hanno natura e sostanza politica.

Voglio ripeterlo, signor Presidente: questa sull'ordinamento del Governo non è tanto o soltanto una legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, ma è una legge generale sul Governo, anche se non completa; la sua identità è questa, di legge generale sul Governo. Ebbene, questo provvedimento, che inizia ora la parte più difficile e delicata del suo cammino, quella dell'esame da parte dell'Assemblea, che deve deliberare su questa legge, riempie con regole certe e chiare, sicuramente perfettibili nel loro contenuto specifico, non discutibili però nella loro intelaiatura complessiva, una zona grigia; ed è anche di questo che dobbiamo discutere, per renderci conto del valore politico di questo provvedimento. In tale zona grigia le singole personalità, i singoli input contingenti, le fasi occasionali, non organiche, degli equilibri politici nella maggioranza e nei rapporti tra maggioranza ed opposizione, hanno dato un as-

setto precario ed incerto all'azione del Governo, che ha oscillato tra velleità ed impotenza, creando, evidentemente, danni non secondari non solo nell'esercizio della funzione di direzione politica generale, ma anche e soprattutto nei rapporti con gli altri organi politici della rappresentanza democratica, e in primo luogo con il Parlamento.

Questa situazione, alla quale si tenta di reagire con il progetto di legge in discussione, ha indotto le forze politiche e parlamentari che hanno elaborato il testo sottoposto ora all'esame dell'Assemblea a lavorare nel modo in cui hanno lavorato.

È un'esperienza che non si risolve con i complimenti reciproci che si fanno in aula i membri della Commissione affari costituzionali, perché di questo si tratta, sostanzialmente, nella discussione generale; non è una sorte di *eine kleine Nachtmusik* che recitiamo fra noi, è qualcosa di più serio e di più importante: è la dimostrazione non solo del metodo migliore per procedere alle riforme istituzionali ma del solo metodo che conduce a risultati e della capacità di applicare questo metodo.

Bisogna dare atto anzitutto al Governo di aver avviato questo processo politico-legislativo, e di averlo fatto in modo accorto e intelligente. Fa piacere che sia presente il collega sottosegretario Amato, al quale bisogna riconoscere di aver fornito un notevole contributo perché tale fosse la condotta del Governo su questo problema. L'esecutivo ha avviato il procedimento ma si è mantenuto accortamente nei limiti di un Governo che deve essere presente nel dibattito sulle riforme istituzionali, senza però fare mai questioni di solidarietà di maggioranza, questioni di indirizzo.

In tal modo non solo ha rispettato l'autonomia delle forze politiche e quel valore relativo del discrimine maggioranza-opposizione al quale giustamente si richiama il collega Ferrara; ma probabilmente — e questo, onorevole Amato, è un segnale che il Governo farà bene a non disperdere — ha realizzato una solida-

rietà ed una compattezza reale all'interno delle forze della maggioranza molto più alta ed incisiva di quella che avrebbe raggiunto con un appello alla solidarietà.

Tutto ciò è avvenuto in un contesto in cui il concorso fra le forze politiche e parlamentari è rimasto sempre allo stesso livello e nello stesso ambito di intervento e di collaborazione per la decisione: sia della maggioranza, sia delle forze di opposizione, nessuna esclusa, sia anche nel contesto di quel contributo proveniente dalla professionalità della scienza che, quando è correttamente accolto, può e deve dare per lo scioglimento di difficili nodi di carattere tecnico e legislativo.

Desidero inoltre ricordare — anche in questo mi associo al giudizio espresso dal relatore — il lavoro importante e prezioso che i governi precedenti, ma segnatamente quelli presieduti dal senatore Spadolini, hanno svolto in relazione alla raccolta di notizie, alla elaborazione di dati, a quel difficile filtro di carattere preparatorio, ma che poi entra nel merito delle decisioni e delle scelte, che noi abbiamo positivamente ereditato da quelle esperienze.

È da questo quadro che ci siamo mossi per arrivare a conclusioni unitarie, o largamente convergenti, sulla sostanza delle idee e delle volontà; e mettendo sempre da parte, con chiare decisioni di metodo, la apparentemente facile scappatoia dei consensi verbali, quella mala arte, tutta meridionale ma in parte anche italiana, di raggiungere le intese sulle parole, che altro non significa se non rinviare ad altre sedi, non istituzionali quale il Parlamento, lo scioglimento dei nodi che si presentano. Se questo progetto di legge sarà approvato dalla Camera ed avrà (lo dico, onorevole Presidente, senza *vis polemica*, per prevenire un suo gentile richiamo) un percorso meno accidentato e tormentato di quello che è toccato al provvedimento istitutivo del Ministero dell'ambiente nell'altro ramo del Parlamento, da questa vicenda verrà allora fuori un Governo più forte. Ma non più forte a scapito di altri bensì — più forte a scapito di quelle zone di incertezza e di

precarietà che ne hanno finora frenato l'azione politica e amministrativa. E a quel Governo più forte si contrapporrà un Parlamento più forte, a quel Governo più responsabile politicamente si accompagnerà e si contrapporrà un Parlamento a sua volta più responsabile. Ad un Governo che, ad esempio, dovrà far tornare nel suo alveo l'uso abusivo (tale è diventato da decenni) del decreto-legge si contrapporrà un Parlamento che dovrà per forza di cose riconsiderare il modo di svolgimento della sua funzione legislativa, per renderla capace di rioccupare gli spazi che la decretazione d'urgenza ha abusivamente occupato in questi anni e per la quale questo progetto di legge pone le premesse istituzionali perché sia ricondotta nei limiti circoscritti delle caratteristiche di necessità ed urgenza.

Questo che cosa significa, onorevole Presidente, onorevoli colleghi? Significa che in questa riforma un ulteriore valore, sul quale forse è bene insistere un po' di più di quanto finora non sia avvenuto in questa discussione generale. Si tratta della possibilità di mettere in moto un meccanismo che necessariamente verrà propagato agli altri centri istituzionali e pubblici del potere democratico delle nostre istituzioni.

Se è vera l'affermazione che con questa legge il Governo non rimane uguale a se stesso ma compie un salto di qualità, creandosi l'opportunità di maggiori poteri e le condizioni di maggiori vincoli tutto questo non può rimanere nell'ambito chiuso di Palazzo Chigi: l'effetto di un tale mutamento non potrà non investire altre sedi istituzionali del potere repubblicano: ad esempio, quella parlamentare, ed anche quella dell'amministrazione, che è l'altro punto terminale del processo di riassetto delle istituzioni sotto il profilo delle grandi e medie decisioni politiche generali.

Il Parlamento dovrà comprendere con attenzione quanto di nuovo gli deriva da questa legge e trasferire al suo interno regole capaci di corrispondere a questo salto di qualità, allo stesso modo di quanto è avvenuto per il Governo, senza

che questo debba implicare la presenza di una maggioranza che si approfitta di più (tra virgolette) di una opposizione che rinuncia ad alcune opportunità (sempre tra virgolette).

Questo, comunque, riguarda anche l'amministrazione, la quale non può non trarre motivo di grandi cambiamenti strutturali, come quelli auspicati dalla «commissione Giannini» e inutilmente da noi richiesti nel corso di questi anni, atteso che Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri, ministri siano in una posizione più chiara e più certa, e quindi dotata di maggiore autorità e di maggiore prestigio politico e istituzionale.

Tuttavia, onorevoli colleghi (lo abbiamo detto prima e su questo vorrei ancora insistere), questa è una prova molto importante ed impegnativa, che la Camera affronta nel momento in cui dalla sede della Commissione si passa alla sede dell'Assemblea, e quindi alle decisioni conseguenti.

Io vedo tre ordini di ostacoli. Li vedo realisticamente, perché esistono in mezzo a noi. Di fronte a questi ostacoli, noi dobbiamo misurare la nostra capacità politica: se avessi l'autorità per farlo (ma evidentemente questa autorità non può essere di uno soltanto, ma deve essere di tutti noi, ed è in questo senso che sollecito gli altri colleghi), rivolgerei un appello alle forze politiche perché mantengano la qualità della scelta finora fatta in questa materia, per superare questo triplice ostacolo.

Il primo ostacolo è il più grave, e se ne è già avuta sensazione nel corso della discussione sulle linee generali: si tratta dell'ostacolo posto da chi, con una scelta politica chiara, aperta (con la quale bisogna misurarsi), fatta qua dentro e qui ripetuta, anche se circola molto nel paese e nelle realtà professionali e scientifiche, ha il dichiarato intento di dimostrare che è vero un pronostico interessato sull'incapacità della democrazia repubblicana di riformarsi con le sue regole e con le sue forze. C'è qualcuno (e non mi riferisco ad avversari sconosciuti, ma a quelli riconoscibili, che sono nella destra cui rendiamo

l'onore delle armi in questo confronto perché porta avanti i suoi intenti palesemente, e con una netta assunzione di responsabilità, ma sono anche fuori di questo schieramento ufficiale), che lavora politicamente a quest'unico obiettivo; un obiettivo sul quale si saggiano poi gli sviluppi di una azione politica che ha ben altri traguardi: quelli cioè di dimostrare che la Repubblica è vecchia, è stanca ed ha esaurito — prendo a prestito un'espressione che non è nostra, per rendere l'idea — la sua carica propulsiva. Non è quindi il momento, non vi sono le condizioni, per rinvigorirla e riabilitarla: vi sono invece le condizioni per passare ad una seconda Repubblica. Evidentemente non è un problema di nomenclatura, ma un problema di scelta politica: questa seconda Repubblica sarebbe governata, ispirata, preordinata e progettata per una carica diversa di autoritarismo!

Non è qui il caso di aprire una disputa (che sarebbe di grande interesse teorico, ma di scarso rilievo pratico e politico), con coloro i quali fanno scommessa sull'efficienza dell'autoritarismo. Io personalmente, non ho mai creduto che vi sia alcuna parentela fra autoritarismo e autorità; non ho mai creduto che vi sia alcuna parentela fra velleità di comando e capacità di trasmettere segnali di direzione, che vengono dal vivo del paese! Ma qualcuno può anche pensare il contrario, ed una cosa è certa: non è questione soltanto di enumerazione delle repubbliche, ma di opzione fra i principi su cui questa Repubblica è nata, ed i principi sui quali si vuole che nasca una nuova Repubblica: è tutto qui.

Ecco la scommessa che si fa sull'autoriforma delle istituzioni, sull'attitudine del nostro sistema a guardare i suoi vizi da sé, ed a quei vizi provvedere da sé! E da sé, non significa una cosa astratta, perché poi la Repubblica siamo noi, gli uomini, le cose, le istituzioni, i partiti, i protagonisti sociali e politici! Guardare ai vizi da sé, provvedere ai vizi da sé, significa guardare ai vizi con l'analisi di una volontà di crescita della democrazia e provvedere ai vizi, od alle insufficienze, con le

regole che in Costituzione sono state poste e che, per questa parte, hanno un valore non deperito, non invecchiato! Semmai, in una società che transita dal capitalismo al post-capitalismo, queste regole hanno un valore ancor più essenziale, ancora più vitale, perché al procedimento si leghi il valore democratico delle scelte.

Vari sono i segnali che vengono da questa dottrina, da questa volontà politica, che si muovono in direzione apparentemente diversificata, differenziata e dispersa ma, in realtà, partono dalla stessa stazione e si propongono di raggiungere un'altra stazione. C'è una fioritura, signor Presidente, del politecnico elettorale; vi sono ingegneri, geometri e operativi dell'ingegneria elettorale. A leggere tanti contributi, in tanto fervore di dibattito, la sensazione che si ha è che tutto il male delle istituzioni sia nelle regole elettorali.

Chi parla è profondamente convinto che tali regole vadano riviste. Vi sono capitoli della legge elettorale che richiedono l'uso di un vigoroso lapis blu da parte delle istituzioni: basti pensare alle preferenze o a quelle specie di «tombola» — lo dico in senso assolutamente non dispregiativo per l'altro ramo del Parlamento — che è la selezione elettiva del Senato. Certamente vi è un po' di incertezza nello stabilire un collegamento tra la volontà dell'elettore e l'elezione del senatore, vi è un itinerario tortuoso che spesso non fa combaciare la vera volontà di scelta dell'elettore con la selezione dei membri del Senato. Tutto questo è sotto gli occhi di tutti, nessuno lo contesta. Ma questo è un discorso, e ben altro invece è il discorso di chi usa il tema della revisione elettorale per rimuovere i problemi della crescita della democrazia. Quando ci si colloca in questa ottica si semina vento e si raccoglie tempesta. Siccome già nella nostra storia repubblicana, avventurandosi su questo terreno, qualcuno ha seminato vento e puntualmente ha raccolto tempesta, sarà consentito di auspicare che si faccia tesoro dell'esperienza passata.

Vi sono altri che, da una sede scientifica molto autorevole e stimata, però sempre più confortati da un compromettente seguito politico, pensano di risolvere le questioni con soluzioni plebiscitarie e guardano ad una costituzione «di palazzo» sottoposta al plebiscito delle masse. Questa è la classica soluzione di tipo bonapartista, che negli anni 2000 ha un sapore di antiquariato, dal lato della tecnica istituzionale, e politicamente ha il sapore di un chiudere gli occhi di fronte alle vicende in atto che si muovono in direzione opposta rispetto a quella indicata dagli autorevoli sponsorizzatori politici delle soluzioni che quel gruppo propone ed avanza.

Questi sono alcuni elementi, raccolti a volo di uccello, che concorrono nel configurare il primo ostacolo che incontra questa prima incisiva riforma istituzionale oggi al vaglio del Parlamento. Chi parla è profondamente convinto che fino all'ultimo momento sia possibile — ciò è necessario e doveroso — migliorare e verificare le singole scelte. Il testo al nostro esame è aperto, non è un decreto da respingere o approvare.

Ma se, giunti a questo punto, il Parlamento non esprimesse la capacità di concludere positivamente il cammino fin qui percorso, noi non avremmo soltanto segnato una battuta di arresto sulla strada della riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Con modestia possiamo infatti dire che questo è stato il passo più avanzato sino ad ora compiuto, giacché l'unico precedente è quello in cui il Senato licenziò agli inizi degli anni cinquanta il testo Lucifredi, che per quegli anni era un testo di non poco valore (il collega Lucifredi fu un uomo di grande valore e di grande dignità professionale). E tuttavia quel precedente fu solo il timido inizio di un cammino subito interrotto.

In questa seconda fase potremmo accontentarci di avere invece fatto molto di più. Ma se non passassimo alle decisioni e se si sospendesse l'iter, questo non rappresenterebbe l'arresto della riforma dell'ordinamento della Presidenza del

Consiglio, ma una prova molto pericolosa, perché molto persuasiva, di quanta ragione abbiano coloro che scommettono e puntano sull'incapacità delle istituzioni di autoriformarsi. Questa è la questione politica che è dinanzi a noi, alla quale potrei aggiungere altre difficoltà che nascono da problemi minori ma non meno nocivi (gelosie, personalismi, vanagloria).

Di ciò noi possiamo sorridere qui dentro, però sappiamo quanto peso possono avere in certi momenti le vanaglorie di una politica fatta spesso di rappresentazione scenica, di una politica sempre più affollata di dichiaratori e di convegnisti, specializzati nel rendere difficile il lavoro degli amici giornalisti che, qualche volta ingannati, trasmettono poi all'opinione pubblica questo inganno sulla consistenza e sulla serietà di convegni e di dichiarazioni che si affollano sempre più vorticosamente, mentre poi chi le dichiarazioni rilascia si assenta nel momento in cui c'è da assumersi la corrispondente responsabilità politica. La politica è fatta di lotta, e la lotta comporta assunzioni di responsabilità, non latitanza! E quanti dichiaratori e quanti convegnisti sono, nei luoghi giusti della politica ospiti frettolosi, disattenti e rari; e quanti dichiaratori e convegnisti annunciano propositi ambiziosi, impegnando intere forze politiche, salvo poi a far deperire questi propositi nell'inerzia, nella assenza e talvolta — lo dico con profonda amarezza, onorevole Presidente — nell'ignoranza dell'esistenza stessa dei problemi e delle battaglie aperte sulla scena della politica!

Vi è poi un terzo ostacolo, del quale voglio parlare. C'è qualcuno, vi potrebbe essere qualcuno, che potrebbe temere che un'ampia deliberazione parlamentare su un tema di così alto interesse acquisti un significato politico sgradito, e non è un'ipotesi tanto astratta. Noi sappiamo che esistono vedute di questo genere che hanno fatto il loro giro in vari partiti, giro che si è riattivato in questa stagione di congressi o pregressuali, procurando nella confusione di una — mi sia consentito dirlo con estrema umiltà — maldige-

rita cultura istituzionale un solo ed effettivo danno, non secondario però, qual è quello di far deviare sinora il cammino delle riforme dal tracciato del metodo che la Costituzione saggiamente implica.

Questa è un'ultima considerazione che vorrei permettermi di sottoporre alla riflessione dei colleghi. C'è qualcuno che può immaginare, e qualche astratto teorico magari immagina in buona fede (io non sono un dietrologo, ho tanta paura di questa razza, e quindi sono sempre disposto a partire dall'idea che vi sia buona fede negli altri) ma compiendo un grave errore, che i mutamenti nelle riforme istituzionali siano a nostra disposizione. Chiarisco ancora di più: sarebbe un grave errore se qualcuno pensasse che di fronte al problema della revisione delle istituzioni noi possiamo decidere il momento in cui farla cominciare. Questo non è vero: non esiste un momento in cui comincia (lo dico senza intenzioni polemiche segnalate) il governo costituyente.

Se è vera l'analisi conoscitiva del marxismo (ed io su questo piano sono un marxista non pentito, e quindi adotto ancora questa cultura come analisi conoscitiva), o se sono vere altre analisi che giungono alle stesse conclusioni, i mutamenti istituzionali cominciano nelle cose, nei rapporti sociali e politici, nei diversi equilibri della comunità, nella diversa condizione del soggetto. Per fare soltanto due esempi che possano chiarire questo concetto pongo il quesito se, i nostri padri costituenti, quando nel lontano 1948 parlarono e decisero sul diritto alla riservatezza del cittadino, avrebbero mai potuto immaginare quale dramma sarebbe diventato il diritto alla riservatezza del cittadino nell'epoca dell'informatica e delle tecnologie del futuro.

E quando, nel 1948, essi si posero il dilemma — che un autorevole padre della Costituzione, l'onorevole Bozzi, ci ha ricordato poco fa — del principio monarchico e del principio collegiale nella sapiente fusione del Governo, avrebbero mai potuto immaginare che spesso il dilemma non è, nella dimensione del Governo, fra monarchico e collegiale, ma

negli input che il Governo riceve dal suo esterno?

Quante volte conta più calcolare lo spazio istituzionale degli alti gradi militari o della Banca d'Italia piuttosto che il disputare sui rapporti fra Presidente del Consiglio e ministro del tesoro o tra Presidente del Consiglio e ministro della difesa? Quante volte — lo dico ai cari e stimati colleghi che hanno sollevato questioni prevalentemente semantiche sul Consiglio di gabinetto — ci siamo affaticati politicamente ed in sede scientifica sulla tormentata questione dei comitati interministeriali e poi, nel 1985, abbiamo scoperto che non esiste il comitato della crisi? Abbiamo tutti i comitati che la fertile fantasia istituzionale e politica degli italiani ha inventato, ma non esiste il comitato più importante, più vitale per una democrazia che debba sostenere prove difficili! Ci siamo trovati senza la dotazione principale nel momento in cui discutevamo sugli allegati e sui lasciti! Mancava l'asse ereditario della vicenda politica ed istituzionale!

Allora, onorevoli colleghi, la vera disputa che si apre ha un solo oggetto, che non è quello dei mutamenti, ma quello delle regole dei mutamenti. Ed è questo ciò che dobbiamo decidere. Noi, con la prova che dobbiamo superare (ed io mi auguro fortemente che la supereremo in modo positivo e concludente nel corso di questo dibattito) potremo decidere di riportare all'interno delle regole che le istituzioni prescrivono i mutamenti, ma non potremo decidere, perché è fuori delle nostre possibilità, se i mutamenti debbano avvenire o non debbano avvenire. I mutamenti avvengono: sono i rapporti di classe, sono i rapporti sociali, sono i rapporti della cultura e della civiltà che li creano, e li creano attorno a noi. Non c'è un franco tiratore che metta a segno qualche bersaglio nella riforma delle istituzioni: è il paese che cambia, e le istituzioni devono cambiare con esso.

Quello che noi possiamo fare non è, però, secondario, ma ha una grande importanza. Noi possiamo riportare qui il cambiamento, ricondurlo dalla società

alle istituzioni, attraverso regole che hanno una straordinaria influenza sulla qualità delle decisioni.

Onorevoli colleghi, in un convegno al quale alcuni di noi hanno avuto l'onore di partecipare, indetto a Padova qualche tempo fa dalla Associazione italiana delle scienze politiche, fu molto discussa una frase attribuita ad un ministro. Io non ho ascoltato di persona tale frase, ma voglio ammettere, per assurdo, che sia stata pronunciata da quel ministro. La frase era la seguente: «Mentre voi discutete, noi dobbiamo fare le riforme non per decreto, ma con i decreti».

TARCISIO GITTI. Era De Michelis: dillo!

SILVANO LABRIOLA. Affermazioni di questo genere, onorevole Gitti, se ne possono ricordare tantissime, ed il peso specifico non è certo prevalente per questa parte.

Ma, al di là di polemiche che non esistono, questa frase è stata demonizzata a torto. Si può essere più o meno d'accordo con questo tipo di dichiarazioni, ma ciò che conta per noi è cogliere il dato realistico rappresentato da questo tipo di dichiarazioni. Ecco perché è importante la legge sulla Presidenza del Consiglio: ecco perché è importante che questa fase di riforma istituzionale prenda l'avvio e giunga a delle conclusioni, non restando a mezza strada, così come deve essere concluso l'iter del provvedimento della giustizia politica che fa la spola ancora tra Camera e Senato; così come devono giungere a soluzione sia le altre questioni che abbiamo iniziato ad affrontare sia i temi ai quali passeremo subito dopo questo.

Ecco il problema che ci sta di fronte: la qualità delle decisioni. È certo che essa dipende dalle regole! Altro è vincolare tali regole al concorso convinto e responsabile dei consensi delle parti politiche altro è ridurre la sfera della politica a discussioni quando accademiche, quando subaccademiche, e lasciare che si decida all'interno di scenari che non sono quelli della rappresentanza politica, quando con decreti-legge, quando con sposta-

menti che i centri di responsabilità economica, privata e pubblica, operano sul terreno delle relazioni sociali e della politica del territorio, dei ceti, delle classi, degli interessi diffusi. Ecco la questione che è di fronte a noi.

Concludo convinto di non esagerare se affermo che la prova alla quale la Camera è sottoposta è una prova molto più consistente di quanto non sia una discussione, pure di grande importanza, sulla legge per la Presidenza del Consiglio. Sono una cultura ed una sensibilità istituzionale che si misurano con un'altra cultura e con un'altra sensibilità istituzionale. È nelle nostre mani, soltanto nelle mani nostre, la possibilità di far prevalere la parte giusta rispetto a quella che noi consideriamo ingiusta, contraria agli interessi del progresso del paese e tale, quindi, da non meritare né inerzia, né compiacenza, né consenso.

Con questo spirito, onorevole Presidente, il gruppo socialista, a nome del quale ho avuto l'onore di svolgere il mio intervento, dichiara il suo consenso all'impianto generale della legge ed anche alla sue singole parti, confermando il suo duplice impegno di collaborare agli ulteriori miglioramenti, che sono visti con interesse e con favore, del testo presentato in aula, e, al tempo stesso, di cooperare affinché questa fase si concluda con una deliberazione politica rapida, nella quale si ritrovino gli stessi consensi e la stessa grande qualità manifestato nell'arco generale dei contributi che si sono finora raccolti nella elaborazione del testo legislativo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'intervento che mi accingo a svolgere non era in realtà programmato. Quest'oggi, infatti, parlerà anche il collega Galloni ed avrà modo di illustrare compiutamente le posizioni del nostro gruppo su questo importante testo legislativo.

UTA ANTIMERIDIANA DEL 16 APRILE 1986

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunzio il voto favorevole del gruppo socialista sul progetto di legge in discussione, e sottolineo soprattutto come questo costituisca un fatto di grande significato politico ed anche un concreto avvio, dal nostro punto di vista, di quell'opera di riordino di regole e meccanismi istituzionali che, finora, è stata al centro del confronto politico che ha impegnato anche il Parlamento nella messa a punto di intese che dovevano stare alla base di una serie di riforme urgenti, da approvare in questa legislatura, cui però sino ad ora non sono seguite decisioni, scelte con provvedimenti affidati ai due rami del Parlamento, per la loro definizione!

Già questo fa, della riforma della Presidenza del Consiglio, quasi un primo atto, di avvio, di una stagione che vorremmo feconda di riforme istituzionali. Ma non solo questo è l'elemento che ci fa giudicare come fatto politicamente significativo il voto che ci accingiamo a dare. Vi sono conseguenze in un certo senso implicite in questo provvedimento; vi sono atti successivi che esso sollecita, vi sono ricadute necessarie sul terreno di riordino della pubblica amministrazione che esso impone, che fanno di questa legge, appunto, una riforma importante.

Del resto, la riforma della Presidenza del Consiglio ha costituito un tema immancabile nel programma di tutti i governi a partire dagli anni '50. Ciò nonostante, nonostante non siano mancati nelle passate legislature i tentativi di disciplinare la materia, la legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio non è mai arrivata all'esame e all'approvazione delle Assemblee parlamentari. Finalmente, difficoltà, diffidenze, pregiudizi talvolta incomprensibili sono stati superati e lo sono stati grazie anche al confronto franco che si è potuto sviluppare all'interno della nostra I Commissione, grazie alla larghissima intesa che si è rag-

giunta su un testo che ha ben mediato fra le esigenze e le preoccupazioni di tutti, sconfiggendo le sterili impuntature che non avrebbero giovato ad un positivo esito di quel lavoro, nonché mediazioni che avrebbero in fondo, poi, svuotato di ogni utilità pratica il provvedimento che ci accingiamo a votare.

Io ritengo che il lavoro fatto, il clima in cui tale lavoro è stato svolto costituiscano fattori, segnali convincenti in ordine ad una più ampia disponibilità che si va dimostrando in questa materia, a proposito, cioè, delle riforme istituzionali possibili, e che si va manifestando un po' in tutti i gruppi politici; disponibilità che, a nostro giudizio, prelude ad un confronto più ravvicinato, più concreto sull'intera materia o quanto meno sulle materie rispetto alle quali vi è già un'ampia concordanza, non solo nelle analisi, ma anche a livello delle soluzioni che si propongono.

Siccome in materia di riforme istituzionali riteniamo che tutto si tiene, non c'è dubbio che l'accordo raggiunto su questo testo sia espressivo di propensioni, di orientamenti che risulteranno oltre modo utili per rilanciare quel confronto sulle riforme istituzionali che ha subito un rallentamento dopo la conclusione dei lavori della Commissione Bozzi. Però riteniamo che per raggiungere questi obiettivi sia necessario che il metodo seguito nella discussione e nell'elaborazione di questo testo possa diventare la regola, anche con riferimento ad altre riforme che giacciono in Parlamento, ad altre iniziative che possono costituire un ottimo punto di partenza in questa direzione.

Ritengo che, se questo metodo ha dato risultati positivi, se le difficoltà che pure c'erano si sono superate, significa che le condizioni politiche utili vi sono, per sviluppare appieno questo lavoro. La Commissione affari costituzionali, infatti, ha dovuto affrontare una difficoltà non di poco conto, allorché si è trovata a lavorare su questo testo senza poter contare su un quadro costituzionale di riferimento certo, se è vero che tale quadro di riferimento viene considerato soprattutto nella prospettiva di riforme istituzionali,

che dovranno anche interessare la materia in esame aspetti non marginali, ma che allo stato non è certo possibile ipotizzare nei dettagli. Basti pensare al problema della disciplina delle fonti normative, al lavoro sviluppato dalla Giunta per il regolamento, al problema non facile di definire i poteri del Presidente del Consiglio, soprattutto facendo riferimento (e non avrebbe potuto essere diversamente) al suo ruolo attuale, e ritenuto che il dibattito politico si indirizza verso la definizione della figura del Presidente del Consiglio come elemento di maggiore spicco all'interno della compagine governativa, al punto che egli solo dovrebbe ricevere la fiducia da parte delle Camere. Basti pensare ancora, in tal senso, ai poteri ed al ruolo dei sottosegretari, tutt'altro che definitivamente acquisiti.

Quindi, i problemi non mancavano. Tuttavia, le novità introdotte appaiono tali da potersi utilmente raccordare con altre innovazioni che potrebbero venire nei prossimi mesi dal lavoro di questa Camera. La riforma della Presidenza del Consiglio, da questo punto di vista, quindi, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. E, del resto, la stessa riforma del rapporto Governo-Presidenza del Consiglio è destinata ad influire sulla evoluzione della forma di Governo.

La legge che ci accingiamo ad approvare pur non essendo solo rivolta ai meccanismi di funzionamento della struttura, ai congegni interni, pur interessando taluni importanti raccordi con l'apparato amministrativo sottostante, non poteva farsi carico di problemi che attengono ad una migliore tutela della funzione del Governo in Parlamento, al problema della stabilità del Governo, tutte questioni che riguardano il complessivo modo di essere del sistema istituzionale. Per questa ragione riteniamo che il provvedimento al nostro esame richieda successivi e coerenti adempimenti. Da questo punto di vista, importante è che si realizzi sempre un puntuale equilibrio fra la riorganizzazione ed il rafforzamento della funzione di Governo (sia riferendosi alla struttura di Governo come tale sia alla funzione di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 APRILE 1986

Governo in Parlamento che va meglio precisata e tutelata) e la garanzia al Parlamento di più efficaci strumenti di intervento e di controllo sull'attività dell'esecutivo.

Occorre garantire al Governo una maggiore presa sulla pubblica amministrazione, sviluppando indicazioni contenute nel rapporto Giannini, che hanno costituito anche oggetto di una discussione in Senato nel luglio del 1980, culminata in un ordine del giorno impegnativo, in un certo senso superato poi dal tipo di attività che in questa materia hanno svolto i due rami del Parlamento negli anni successivi. Bisogna, con riferimento a questo stesso ordine di problemi, e con riferimento soprattutto alla tutela della funzione di Governo in Parlamento, affrontare, e mi sembra che in questo senso già sia stato compiuto un ottimo lavoro, all'interno della Giunta per il regolamento il problema del voto segreto che non costituisce un rimedio qualunque, un puntello qualunque alla attività del Governo o un rimedio contro problemi politici che per altro vanno affrontati su un altro terreno.

Riteniamo (lo ripetiamo ancora una volta con riferimento alla questione di come tutelare la funzione di Governo in Parlamento anche attraverso la regola del voto palese) che sia esigenza oltre che dell'esecutivo anche del Parlamento poter giungere, a fronte di questioni che attengono ad elementi importanti della vita del Governo, come l'attuazione del suo indirizzo politico, a posizioni chiare, limpide e trasparenti.

Dal voto che ci accingiamo ad esprimere possono risultare ulteriormente incoraggiate aperture, propensioni ed orientamenti che già si è avuto modo di registrare. Non importa il modo e le forme attraverso le quali si procederà; possono essere infatti formalmente diversi gli strumenti impiegati a tale fine (la legge, i regolamenti parlamentari), così come potrebbe non esservi un contesto unico che dia carattere unitario a questa manovra: per esempio, una sessione parlamentare *ad hoc*. L'importante è che le

varie soluzioni adottate siano compatibili, che il lavoro che si compirà in futuro sia raccordato con quello che già si sta compiendo, che non si costituisca insomma in questa materia un variopinto abito di Arlecchino che si sappia che ciò che si fa oggi impegna e condiziona anche le cose che si faranno domani. L'importante è soprattutto che i partiti in questa materia trovino, così come sta avvenendo per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, quel tanto di unità e quindi di distacco, rispetto a talune posizioni di bandiera espresse in questa materia, che possono consentire ampie intese. Mi sembra che finalmente adesso le disponibilità comincino ad esservi: si tratta di impiegarle nel migliore dei modi (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta ad una votazione segreta mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione relativa all'assetto degli uffici e al funzionamento della Presidenza del Consiglio viene all'esame e al voto di quest'Assemblea dopo un lungo periodo di elaborazione, che trova le sue origini addirittura all'epoca della Costituente e che ha continuato ad interessare gli studiosi lungo tutto l'arco di tempo che ci accompagna da quell'epoca ai nostri giorni.

Non credo che in questa sede sia il caso di passare in rassegna tutti i vari aspetti contenuti nel progetto di legge che stiamo per votare; osserverò solo che il motivo di questo provvedimento va ricercato nell'asserita e lamentata mancanza di funzionalità, di stabilità e quindi anche di efficienza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non vi è ombra di dubbio che l'esame comparato con altre legisla-

La maggioranza della Commissione, che pur è contraria a questo emendamento degli onorevoli Del Pennino e Bassanini, è concorde nell'affermare la necessità di farsi carico del problema in sede di esame di altri progetti di legge.

Risulta perciò chiarissimo che non c'è il minimo spirito di avversione nei confronti della Corte dei conti, il cui ruolo, al contrario, la Commissione affari costituzionali ha cercato più volte di potenziare; in particolare alcuni membri della Commissione ed io stesso, in varie sedi, abbiamo proposto di istituire — come in parte si è riusciti a fare — una specie di sessione estiva di bilancio, dedicata all'esame delle relazioni della Corte dei conti, che il Parlamento generalmente trascura nella sua limitatissima attività di controllo.

Non c'è, dunque — lo ribadisco — alcuno spirito di avversione nei confronti della Corte dei conti, ma anzi vi è senz'altro il riconoscimento dell'importanza del ruolo svolto da questo organo in particolare con riferimento al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo quindi la Commissione d'accordo sull'impostazione generale da me ricordata, credo che il relatore possa accompagnare l'invito all'onorevole Bassanini a ritirare l'emendamento Del Pennino 17.3, di cui egli è cofirmatario, con un'ulteriore garanzia. Possiamo farci carico — ed il relatore se ne fa personalmente carico sin da questo momento — della presentazione di un apposito progetto di legge costituzionale, che riguardi specificamente il problema, che non rinvi, cioè, onorevole Barbera, alla revisione dell'articolo 81 della Costituzione, né ad una serie di altri problemi connessi. Tale progetto di legge costituzionale, invece, dovrà avere per oggetto specifico il diritto di accesso della Corte dei conti alla Corte costituzionale in materia di violazioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Bisogna quindi mantenere la norma contenuta nel progetto di legge al nostro esame e bisogna che i presentatori acconsentano a ritirare l'emendamento, Del

Pennino 17.3, tenendo presente che la propensione...

GIANFRANCO SPADACCIA. Ti privi così dell'unico potere contrattuale che hai in questo momento!

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Ho già detto, onorevole Spadaccia, che non c'è nessun potere contrattuale, perché in sede di esame del progetto di legge sulla Corte dei conti non sarà possibile fare nulla!

Confermo quindi l'impegno della Commissione ad esaminare l'intero problema e l'impegno personale del relatore a presentare una proposta di legge in materia e mi auguro che ciò possa consentire all'onorevole Bassanini di ritirare lo emendamento Del Pennino 17.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, nell'esprimere il parere del Governo, che collima con quello del relatore, vorrei aggiungere soltanto qualche parola, perché questa discussione è importante, ma sarebbe opportuno che risultasse fondata su dati corretti. Mi pare, invece, che una parte della discussione — se la memoria non mi tradisce — si sia fondata su dati non corretti, e in particolare mi riferisco alle osservazioni del collega Spadaccia, riprese anche da altri, secondo le quali l'approvazione di questo testo, che esclude il controllo preventivo della Corte dei conti sui decreti delegati, andrebbe contro la sentenza della Corte costituzionale che a suo tempo configurò una possibilità di accesso della Corte dei conti medesima alla Corte costituzionale, in tal modo consentendo all'organo contabile un controllo ex articolo 81 della Costituzione.

Le due cose, se non ricordo male, non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, e quindi la preoccupazione che questo testo vada contro quella sentenza, onorevole Spadaccia, non è fondata (e già in

altra sede ho provato, senza riuscire, di dimostrarglielo).

Occorre andare a vedere i testi. Quella sentenza nasceva — e non poteva non nascere — da un'occasione totalmente diversa: non da un'attività di controllo su singolo atto del Governo (decreto delegato), ma dal giudizio di parificazione sul rendiconto dello Stato, perché solo rispetto a quella funzione della Corte dei conti poteva essere sostenuto, ancorché fosse opinabile, che la Corte stesse esercitando una funzione giurisdizionale e fosse quindi configurabile come giudice *a quo* legittimato a sollevare questioni dinanzi alla Corte costituzionale.

L'occasione di quella sentenza della Corte costituzionale fu dunque il giudizio di parificazione sul rendiconto dello Stato. Mai e poi mai la Corte costituzionale potrebbe sostenere che la Corte dei conti, nell'esercizio dell'attività di controllo che si esprime attraverso la registrazione di atti, eserciti una funzione assimilabile a quella giurisdizionale, tale quindi da consentire di sollevare questioni di legittimità in via incidentale. Pertanto l'argomento su cui il collega Spadaccia tanto ha insistito temo non esista affatto: ci sia o non ci sia il controllo preventivo della Corte dei conti sui decreti delegati, ciò non ha nessun rapporto con le opinioni circa il fatto se sia sollevabile questione davanti alla Corte costituzionale in sede di giudizio di parificazione. Sono due cose totalmente diverse.

Acquisito quindi che quella sentenza della Corte costituzionale non ha nulla a che vedere con il controllo ex articolo 81, resta un altro problema, che il collega Labriola ed altri hanno esposto. Il problema è se, avendo la Costituzione demandato e riservato ad un organo *ad hoc* costituito in forma apposita (cinque giudici eletti dal Parlamento, cinque dal Capo dello Stato, cinque dalla magistratura superiore), il controllo sulle leggi e gli atti con valore di legge, questo controllo su atti con forza di legge possa essere condiviso anche da altro organo. La risposta è stata quella che è stata. Il problema di cui all'articolo 81 è diverso,

non ha molto a che fare con questo, e lo si può risolvere nei modi che prima ha detto il relatore.

Vorrei ora, in modo del tutto irrituale, comunicare, nel caso l'Assemblea non ne avesse ancora avuto notizia, che il Presidente del Consiglio, come è stato annunciato, sarà qui alle 13 per rispondere alle interrogazioni urgenti presentate sui fatti del golfo della Sirte.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Amato, anche per quest'ultima comunicazione, che esime il Presidente dall'intervenire in materia.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per ritirare l'emendamento 17.3, in base all'invito formulato dal relatore.

Mi pare che le considerazioni importanti, autorevolmente svolte nel corso della discussione sull'articolo dal presidente Labriola, dal collega Barbera e dal relatore Battaglia, consentano di ritirarlo (e spero che l'altro presentatore, l'onorevole Del Pennino, che è assente, condivida la mia opinione), ritenendo che le preoccupazioni che l'emendamento esprimeva siano a questo punto pienamente risolte.

Devo dire che ha assolutamente ragione il presidente Labriola (e credo emergesse implicitamente anche dal mio intervento) quando afferma che la questione posta riguarda tutti gli atti con forza di legge, e non soltanto gli atti del Governo o, addirittura, una categoria di questi ultimi, cioè i decreti delegati. Non c'è dubbio, quindi, che anche un riferimento in questa legge non avrebbe potuto risolvere il problema, oltre ad essere, probabilmente, non efficace ai fini voluti, come

CONVEGNO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL CONFERENCE

40° ANNIVERSARIO DELL'UNESCO
40th ANNIVERSARY OF UNESCO

LA SCIENZA IN EUROPA
SCIENCE IN EUROPE

Trieste 8 - 11 dicembre 1986

Sede del Convegno

Guest House del Centro Internazionale di Fisica Teorica
(Hotel Adriatico, Località Grignano, Trieste - Tel. 040/224241)

Segreteria del Convegno

Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco
P.zza Firenze, 27 Roma - Tel. 06/6798902

Istituto Gramsci Regione Friuli Venezia Giulia
Via S. Francesco, 14 Trieste - Tel. 040/741365
(fino al 6 dicembre 1986)

Centro Internazionale di Fisica Teorica
Strada Costiera, 11 Trieste - Tel. 040/224241
(dall'8 dicembre 1986)

Enti patrocinatori e sostenitori

Ministero degli Affari Esteri
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Trieste
Comune di Trieste
Fondazione Gramsci di Roma
Area per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica della Provincia di Trieste
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
Consorzio per l'Incremento Studi e Ricerche degli
Istituti di Fisica, Università di Trieste
Cassa di Risparmio di Trieste
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Trieste

Enti organizzatori

Accademia Nazionale dei Lincei
Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco
Centro di Fisica Teorica di Trieste
Università di Trieste
Istituto Gramsci Regione Friuli Venezia Giulia

Comitato organizzatore

Edoardo AMALDI
Accademia Nazionale dei Lincei
Tullia CARETTONI
Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco
Giancarlo GHIRARDI
Dipartimento di Fisica Teorica, Università di Trieste
Giuseppe PETRONIO
Istituto Gramsci - Friuli Venezia Giulia

Segreteria organizzativa**COMMISSIONE ITALIANA PER L'UNESCO**

<i>Cordinamento</i>	Giuseppina Illiano De Paoli
<i>Pubbliche Relazioni</i>	Annamaria Dell'Omodarme
<i>Stampa</i>	Umberto Spagnolo
<i>Amministrazione</i>	Maria Emilia Annibali
<i>Segreteria</i>	Maria Teresa Vallauri, Paola Piperno

PROGRAMMA

Lunedì 8 dicembre

- 9.00 - 9.30 Apertura del Convegno
- 9.30 - 10.00 Edoardo AMALDI
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Prolusione
- 10.00 - 10.45 Leon van HOVE
*Organizzazione Europea di
Ricerca Nucleare (CERN),
Ginevra*
"La Fisica in Europa"
- 10.45 - 11.15 Pausa
- 11.15 - 12.00 Piero PINO
*Professore di Chimica Macromolecolare,
Politecnico di Zurigo*
"Chimica: alcuni aspetti della
ricerca fondamentale"
- 12.15 - 13.00 Renato UGO
*Professore di Chimica Inorganica
nell'Università di Milano, Presidente
dell'Associazione Italiana
Ricerca Industriale (AIRI)*
"Chimica: alcuni aspetti della
ricerca applicata"

Lingua di lavoro: Inglese

105

PROGRAMME

Monday December 8

- 9.00 - 9.30 Opening
- 9.30 - 10.00 Edoardo AMALDI
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Opening
- 10.00 - 10.45 Leon van HOVE
*European Organization for
Nuclear Research (CERN),
Geneve*
"Physics in Europe"
- 10.45 - 11.15 Coffee break
- 11.15 - 12.00 Piero PINO
*Professor of Macromolecular Chemistry,
Swiss Federal Institute of Technology,
Zurich*
"Chemistry: Some Aspects of
Fundamental Research"
- 12.15 - 13.00 Renato UGO
*Professor of Inorganic Chemistry at the
University of Milan, President of the Italian
Association for Industrial Research (AIRI)*
"Chemistry: Some Aspects of
Applied Research"

Working language: English

lunedì 8 dicembre

15.00 - 15.45 Arturo FALASCHI

*Istituto di Genetica Biochimica ed
Evoluzionistica,
Pavia*

"L'attività del Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia
(ICBEC) dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
(UNIDO)"

15.45 - 16.15 Pausa

16.15 - 17.00 Romano TOSCHI

*Direttore del Progetto NET, Istituto
Max-Planck per la Fisica del Plasma,
Garching bei München*

"Ricerca e sviluppo della fusione
nell'Europa occidentale"

Lingua di lavoro: Inglese

106

Monday December 8

15.00 - 15.45 Arturo FALASCHI

*Genetic Engineering Biology Institute,
University of
Pavia*

"The Activity of the International Centre of
Genetic Engineering and Biotechnology
(ICBEC) of the United Nation Industrial
Development Organization (UNIDO)"

15.45 - 16.15 Coffee break

16.15 - 17.00 Romano TOSCHI

*Director of the NET Project of the ECC,
Max-Planck Institut für Plasma-physik,
Garching bei München*

"Research and Development of Fusion in
Western Europe"

Working language: English

Martedì 9 dicembre

9.00 - 9.45 John TOOZE
*Segretario esecutivo dell'Organizzazione
 Europea di Biologia Molecolare (EMBO),
 Heidelberg*
 "L'Organizzazione Europea di Biologia
 Molecolare (EMBO) e le attività del
 Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare
 (EMBL)"

10.00 - 10.45 Erwig SCHOPPER
*Direttore Generale dell'Organizzazione
 Europea di Ricerca Nucleare (CERN),
 Ginevra*
 "L'Organizzazione Europea per la Ricerca
 Nucleare (CERN)"

10.45 - 11.15 Pausa

11.15 - 11.45 Giancarlo SETTI
*Capo della Divisione Scientifica
 dell'Osservatorio Europeo per
 l'Emisfero Sud (ESO),
 Garching bei München*
 "L'astronomia con strumenti terrestri in
 Europa"

11.45 - 12.30 Reimar LÜST
*Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale
 Europea (ESA),
 Parigi*
 "Il Futuro della ricerca spaziale europea"

Lingua di lavoro: Inglese

Tuesday December 9

9.00 - 9.45 John TOOZE
*Executive Secretary of European Molecular
 Biology Organization (EMBO),
 Heidelberg*
 "The European Molecular Biology
 Organization (EMBO) and the
 European Molecular Biology
 laboratory (EMBL) Activities"

10.00 - 10.45 Erwig SHOPPER
*Director General of European Organization for
 Nuclear Research (CERN),
 Geneva*
 "European Organization for Nuclear
 Research"

10.45 - 11.15 Coffee Break

11.15 - 11.45 Giancarlo SETTI
*Head of the Scientific Division of European
 Science Observatory (ESO),
 Garching bei München*
 "Ground-Based Astronomy in Europe"

11.45 - 12.30 Reimar LÜST
*Director General of European
 Space Agency (ESA),
 Paris*
 "Future of Europe in Space"

Working language: English

Martedì 9 dicembre

15.00 - 15.30 Lodweijk WOLTJER

Direttore Generale dell'Osservatorio europeo per l'emisfero Sud (ESO)
"Il grande telescopio dell'Osservatorio Europeo per l'Emisfero Sud"

15.40 - 16.35 Eugen SEIBOLD

*Presidente della Fondazione Europea della Scienza (ESF),
Strasburgo*
"Fondazione Europea della Scienza: studio sulla ricerca scientifica in Europa"

16.50 - 17.35 Paolo FASELLA

Direttore Generale del Dipartimento degli Affari scientifici, ricerca e sviluppo della Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles
"La ricerca scientifica della Comunità Economica Europea"

17.35 - 17.50 Pausa

17.50 - 18.35 Fabio PISTELLA

Direttore Generale del Comitato Nazionale per la Ricerca e lo sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), Alto Rappresentante dell'Italia per "Eureka"
"Il progetto Eureka"

Lingua di lavoro: Inglese

Tuesday December 9

15.00 - 15.30 Lodweijk WOLTJER

*Director General of European Southern Observatory (ESO),
Garching bei München*
"The ESO very Large Telescope"

15.40 - 16.35 Eugen SEIBOLD

President of the European Science Foundation (ESF)
"European Science Foundation: Study on the Scientific Research in Europe"

16.50 - 17.35 Paolo FASELLA

Director General of Department of Scientific Affairs, Research and Development, Commission of European Communities, Bruxelles
"Scientific Research and European Economic Community"

17.35 - 17.50 Coffee Break

17.50 - 18.35 Fabio PISTELLA

Director General of the Italian Commission for Nuclear and Alternative Energy Resources (ENEA), High Representative of Italy in Eureka
"The 'Eureka' Project"

Working language: English

Mercoledì 10 dicembre

9.00 - 9.45 Roald Z. SAGDEEV
*Accademia delle Scienze,
Mosca*
"Scambi scientifici tra Europa Occidentale
e Orientale"

10.00 - 10.30 Pausa

10.30 - 12.00 TAVOLA ROTONDA
"Come stimolare la ricerca applicata"
Presiede Umberto COLOMBO
*Presidente del Comitato Nazionale per la
ricerca e lo sviluppo dell'Energia Nucleare ed
Energie Alternative (ENEA), Presidente del
Comitato per la Scienza e la Tecnologia
delle Comunità Europee (CODEST)*
Partecipano Roger BONNET
*Direttore del Programma Scientifico
dell'Agenzia Spaziale Europea - ESA*
Renato UGO
*Presidente dell'Associazione Italiana Ricerca
Industriale - AIRI*
Fabio PISTELLA
*Direttore Generale del Comitato Nazionale per
la ricerca e lo sviluppo dell'Energia
Nucleare e Energie Alternative - ENEA*
Basilio CATANIA
*Direttore Generale del Centro Studi e
Laboratori Telecomunicazioni*
Giorgio ROSSI CICOGNA
*Ministero della Ricerca Scientifica e
Tecnologica*
Bruno TRENTIN
Segretario Nazionale della GGIL
Carlo Eugenio ROSSI
*Presidente del Comitato della Confindustria
per la Ricerca*
Un Rappresentante del Ministero delle
Partecipazioni Statali

12.00 - 12.45 Discussione

Lingua di lavoro: Inglese

109
Wednesday December 10

9.00 - 9.45 Roald Z. SAGDEEV
*Akademia Nauk,
Moscow*
"Scientific Exchanges Between Western
and Eastern Europe"

10.00 - 10.30 Coffee break

10.30 - 12.30 ROUND TABLE
"How to Stimulate Applied Research"
Chairman Umberto COLOMBO
*President of Italian Commission for Nuclear and
Alternative Energy Resources - ENEA,
Chairman of the Committee on Science and
Technology of the European
Communities - CODEST*
Participants Roger BONNET
*Director of Scientific Programme of European
Space Agency - ESA*
Renato UGO
*President of Italian Association for Industrial
Research - AIRI*
Fabio PISTELLA
*Director General of the Italian Commission
for Nuclear and Alternative Energy
Resources - ENEA*
Basilio CATANIA
*Director General of Study Center and
Telecommunication Laboratories*
Giorgio ROSSI CICOGNA
*Ministry of Scientific and
Technological Research*
Bruno TRENTIN
*Secretary of Italian General
Confederation of Labour - CGIL*
Carlo Eugenio ROSSI
*Chairman of the Research Committee of the
Confederation of Italian Industry*
A Representative of Ministry for State
Holdings

12.00 - 12.45 General Discussion

Working language: English

Mercoledì 10 dicembre

15.00 - 15.45 **Abdus SALAM**

Direttore Generale del Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), Presidente dell'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo (TWAS)
"Scambi scientifici tra Paesi Sviluppati e Paesi in via di sviluppo. L'esperienza dell'ICTP e della TWAS"

15.45 - 16.15 Pausa

16.15 - 17.30 **TAVOLA ROTONDA**

"Come Stimolare gli scambi scientifici tra l'Europa e i Paesi in via di sviluppo"

Presiede Tullia CARETTONI

Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco

Partecipano Abdus SALAM

Direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica

Luigi GRANELLI

Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Antonino CUFFARO

Deputato al Parlamento

Giorgio LA MALFA

Presidente della Commissione Esteri della Camera

Paolo SYLOS LABINI

Università di Roma

Edoardo AMALDI

Vice Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei

Paolo BUDINICH

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Galileo VIOLINI

Codirettore del Centro Internazionale di Fisica, Bogotà

17.30 - 18.15 Discussione

18.15 - 18.30 Edoardo AMALDI

Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Osservazioni finali

Lingue di lavoro: Francese, Inglese, Italiano

Wednesday December 10

15.00 - 15.45 **Abdus SALAM**

Director General of International Centre of Theoretical Physics (ICTP), President of the Third World Academy of Sciences (TWAS)
"Scientific Exchanges between Developed and Developing countries. The experience of ICTP and TWA"

15.45 - 16.15 Coffee break

16.15 - 18.15 **ROUND TABLE**

"How to Stimulate Scientific Exchanges Between Europe and Developing Countries"

Chairman Tullia CARETTONI

President of the Italian National Commission for Unesco

Participants Abdus SALAM

Director of the International Centre of Theoretical Physics

Luigi GRANELLI

Minister of Scientific and Technological Research

Antonino CUFFARO

Member of Parliament

Giorgio LA MALFA

President of the Parliament Foreign Affairs Commission

Paolo SYLOS LABINI

University of Rome

Edoardo AMALDI

Vice-President of Accademia Nazionale dei Lincei

Paolo BUDINICH

International School for Advanced Studies

Galileo VIOLINI

Co-director of the International Centre of Physics, Bogotà

17.30 - 18.15 General Discussion

18.15 - 18.30 Edoardo AMALDI

Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Final Remarks

Working languages: French, English, Italian

Giovedì 11 dicembre

9.30 - 11.00 TAVOLA ROTONDA

"Il 40° anniversario dell'UNESCO:
Universalità della Scienza e della Cultura"

Presiede Susanna AGNELLI

Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Partecipano Peter FLORIN

*Presidente della Commissione della Repubblica
democratica tedesca per l'Unesco*

Jim HARRISON

*Presidente della Commissione
canadese per l'Unesco*

Giovan Battista MARINI BETTOLO

Presidente dell'Accademia dei Quaranta

Maria Luisa PARONETTO VALIER

*Segretario Generale della Commissione
italiana per l'Unesco*

Jean SIRINELLI

*Presidente della Commissione
francese per l'Unesco*

Birgitta ULVHAMMAR

*Presidente della Commissione
svedese per l'Unesco*

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 13.00 Discussione, con la partecipazione dei
Presidenti delle Commissioni Nazionali per
l'Unesco della Regione Europa

Lingue di lavoro: Francese, Inglese, Italiano

Thursday December 11

9.30 - 11.00 ROUND TABLE

"Unesco's fortieth Anniversary: the
Universality of Science and Culture"

Chairman Susanna AGNELLI

*Undersecretary of State, Ministry of
Foreign Affairs*

Participants Peter FLORIN

*Chairman of the Commission of the German
Democratic Republic for Unesco*

Jim HARRISON

*Chairman of the Canadian
Commission for Unesco*

Giovan Battista MARINI BETTOLO

Chairman of National Academy of Sciences

Maria Luisa PARONETTO VALIER

*Secretary General of Italian
Commission for Unesco*

Jean SIRINELLI

Chairman of the French Commission for Unesco

Birgitta ULVHAMMAR

Chairman of the Swedish Commission for Unesco

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 13.00 General discussion, with the participation of
the Presidents of National Commissions
for Unesco of the European Region

Working languages: French, English, Italian

Giovedì 11 dicembre

15.00 - 16.30 Discussione (seguito)

16.30 - 17.00 Pausa

17.00 Tullia CARETTONI
*Presidente della Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco*
Conclusioni

Thursday December 11

15.00 - 16.30 General discussion (cont.)

16.30 - 17.00 Coffee break

17.00 Tullia CARETTONI
President of the Italian Commission for Unesco
Conclusions

Lingue di lavoro: Francese, Inglese, Italiano

Working languages: French, English, Italian